DSU

Dichiarazione Sostitutiva Unica
(D.P.C.M. n. 159/2013)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

PARTE 1 – INTRODUZIONE 2

1. Cos'è e a cosa serve la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) 2
2. La DSU modulare e gli ISEE 2
3. La DSU precompilata 3
4. La DSU non precompilata 7
5. L'attestazione ISEE e il periodo di validità della DSU 7
6. Impedimento temporaneo e incapacità di agire 7
7. Il calcolo dell'ISEE 7
8. Inibizione del trattamento dei dati 8

PARTE 2 – DSU MINI 9

1. MODULO MB.1 - QUADRO A "NUCLEO FAMILIARE" 9
2. MODULO BASE, MB.1 - QUADRO B "CASA DI ABITAZIONE" 12
3. MODULO FC.1 - QUADRO FC1 "DATI DEL COMPONENTE" 13
4. MODULO FC.1 - QUADRO FC2 "PATRIMONIO MOBILIARE" 14
5. MODULO FC.1 - QUADRO FC3 "PATRIMONIO IMMOBILIARE" 19
6. MODULO FC.1 - QUADRO FC4 "REDDITI E TRATTAMENTI DA DICHIARARE AI FINI ISEE" 19
7. MODULO FC.1 - QUADRO FC5 "ASSEGNI PERIODICI PER CONIUGE E FIGLI" 23
8. MODULO FC.1 - QUADRO FC6 "AUTOVEICOLI E ALTRI BENI DUREVOLI" 23
9. MODULO FC.1 - SOTTOSCRIZIONE DEL FOGLIO COMPONENTE 23
10. SOTTOSCRIZIONE DELLA DSU 24

PARTE 3 – L'ISEE IN SITUAZIONI SPECIFICHE 25

1. PRESENZA NEL NUCLEO DI PERSONE CON DISABILITÀ E/O NON AUTOSUFFICIENTI 25
2. PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 29
3. PRESENZA NEL NUCLEO DI FIGLI I CUI GENITORI NON SIANO CONIUGATI FRA LORO NÉ CONVIVENTI 31
4. COMPONENTE AGGIUNTIVA 32
5. ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E ASSENZA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA O SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI 34

PARTE 4 – MODULO INTEGRATIVO 35

1. MODULO FC.3 (Modulo Integrativo) QUADRO FC8 REDDITI, TRATTAMENTI E SPESE 35

PARTE 5 – DSU ISEE CORRENTE 38

1. MODELLO MS QUADRO S1 "RICHIESTA DI ISEE CORRENTE" 38
2. MODELLO MS QUADRO S2 "VARIAZIONI RILEVANTI AI FINI DELLA RICHIESTA DI ISEE CORRENTE" 39
3. MODELLO MS QUADRO S3 "SITUAZIONE REDDITUALE CORRENTE" 39
4. MODELLO MS QUADRO S4 "DOCUMENTAZIONE ALLEGATA" 40
5. MODELLO MS QUADRO S5 "SITUAZIONE PATRIMONIALE CORRENTE" 40

PARTE 1 – INTRODUZIONE

Le Istruzioni alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) si suddividono in cinque parti:

parte 1 **Introduzione**
parte 2 **DSU MINI**
parte 3 **L'ISEE in situazioni specifiche**
parte 4 **Modulo Integrativo**
parte 5 **DSU ISEE corrente**

1. Cos'è e a cosa serve la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate.
Le prestazioni sociali agevolate sono prestazioni o servizi sociali assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo del richiedente, compresi i servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (ad esempio bonus elettrico).

La DSU è presentata prioritariamente nella modalità precompilata (vedi par. 3), ferma restando la possibilità di presentarla nella modalità non precompilata (vedi par. 4).

Le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell'INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall'INPS).

Per le parti autodichiarate, un solo soggetto compila la DSU, c.d. dichiarante, che si assume la responsabilità, anche penale, di quanto in essa dichiara.
La DSU serve a fornire le informazioni utili al calcolo dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).
L'ISEE è l'indicatore che valuta la situazione economica delle famiglie e tiene conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e di una scala di equivalenza in base alla composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche.
L'ISEE, inoltre, tiene conto di particolari situazioni di bisogno, prevedendo trattamenti di favore, ad esempio, per i nuclei con tre o più figli o per i nuclei con persone con disabilità e/o non autosufficienti.

2. La DSU modulare e gli ISEE

Nella maggior parte dei casi è sufficiente compilare la **DSU MINI** (vedi Istruzioni, parte 2) che consente di fornire le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo. La compilazione della DSU MINI consente di calcolare **l'ISEE standard o ordinario**, valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate.
Solo in situazioni specifiche, in base al tipo di prestazione che il cittadino intende richiedere o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare, si rende necessario fornire informazioni aggiuntive.
In particolare, la **DSU MINI non può essere presentata** quando ricorre una delle seguenti situazioni:

- presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti (rinvio Istruzioni, parte 3, par.1)
- richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario (rinvio Istruzioni, parte 3, par. 2)
- presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi (rinvio Istruzioni, parte 3, par. 3)
- esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e assenza della Certificazione Unica o sospensione degli adempimenti tributari (rinvio Istruzioni, parte 3, par. 5)

In tali ipotesi, per ottenere l'ISEE occorre compilare la DSU nella sua versione estesa**.** In alcune situazioni (ad esempio prestazioni sociosanitarie, universitarie) le informazioni raccolte consentono di calcolare **ISEE specifici** che meglio rappresentano le particolarità di tali prestazioni e le caratteristiche del nucleo.
La DSU assume quindi un carattere **modulare,** perché non è rigida ed identica per tutte le situazioni, ma è strutturata su più Moduli, ed all'interno di essi su più **Quadri**, in base alle informazioni che di volta in volta occorre fornire al fine di ottenere ISEE specifici.

Non vi è un unico ISEE ma oltre ad un **ISEE "standard**" o "**ordinario"** vi sono i seguenti ISEE **specifici:**

- **ISEE Università**
 per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato, ai sensi della disciplina vigente, il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza.

 Esempio: nel caso di richiesta di prestazioni universitarie, lo studente "fuori sede" e non "autonomo", ai soli fini delle prestazioni universitarie, viene "attratto" nel nucleo dei propri genitori, pur avendo diversa residenza. In tal caso, rileveranno anche i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti del nucleo dei genitori

- **ISEE Sociosanitario**
 per l'accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, ovvero di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio, è lasciata la facoltà di scegliere un nucleo più ristretto rispetto a quello ordinario (solo in caso di persone con disabilità maggiorenni).

 Esempio: nel caso di persona con disabilità maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell'ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona.

- **ISEE Sociosanitario-Residenze**
 Tra le prestazioni sociosanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze sociosanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette). Si ricorda che in tal caso l'ospitalità alberghiera non è a carico del servizio sanitario nazionale.
 Ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio. Tale previsione consente, in particolare, di differenziare la condizione economica dell'anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo da quella di chi non ha alcun aiuto per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura.

 Esempio: ai fini della determinazione dell'importo della retta per il ricovero in una struttura, in sede di calcolo dell'ISEE dell'anziano non autosufficiente, si tiene conto anche della condizione economica dei figli non inclusi nel suo nucleo mediante il calcolo della c.d. componente aggiuntiva (rinvio alle Istruzioni, parte 3, par. 4). La componente aggiuntiva non è calcolata se il figlio (o qualunque altro componente del suo nucleo) è a sua volta disabile e/o non autosufficiente.

- **ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi**
 per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell'ISEE del nucleo familiare del minorenne.

 Esempio: nel caso di un minorenne, figlio di genitori tra loro non coniugati e non conviventi, se il genitore non convivente a sua volta non è coniugato o non ha figli con persona diversa dall'altro genitore, in sede di calcolo dell'ISEE per la retta agevolata per l'asilo nido si deve tenere conto anche della condizione economica di tale genitore che è aggregato al nucleo del figlio (salvo i casi di esclusione, rinvio alle Istruzioni, parte 3, par. 4). Ma anche quando l'altro genitore è coniugato o ha figli con persona diversa può essere necessario tenere conto della sua situazione economica attraverso il calcolo della componente aggiuntiva (ad esempio, se non c'è un provvedimento dell'autorità giudiziaria che preveda il versamento di alimenti per il mantenimento del figlio; vedi Istruzioni, parte 3, par.4).

Inoltre, è possibile calcolare un **ISEE Corrente** che consiste in un ISEE aggiornato ai redditi e trattamenti degli ultimi dodici mesi (o due mesi - da rapportare all'intero anno - in caso di interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari ovvero di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per il quale sia intervenuta la perdita, sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa) e ai patrimoni dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU quando si siano verificate rilevanti variazioni del reddito o del patrimonio ovvero eventi avversi come la perdita del posto di lavoro, l'interruzione dei trattamenti.

3. La DSU precompilata

Il dichiarante può scegliere di presentare la DSU in modalità precompilata. In tale caso ogni componente maggiorenne del nucleo deve accedere al Sistema informativo dell'ISEE con propria identità digitale (SPID o CIE di livello 2 o superiore, CNS) per prestare l'autorizzazione alla precompilazione dei propri dati o, in alternativa, il dichiarante deve essere stato delegato da ogni componente maggiorenne del nucleo e deve fornire per questi ultimi gli elementi di riscontro reddituali e patrimoniali (vedi par. 3.3).

3.1. Accesso alla DSU precompilata

Il dichiarante accede alla DSU precompilata nel Portale unico ISEE sul sito Internet www.inps.it attraverso un sistema di autenticazione volto ad identificarlo, nonché mediante l'autorizzazione alla precompilazione dei propri dati prestata dai componenti maggiorenni del nucleo familiare che accedono al Sistema Informativo dell'ISEE con propria identità digitale (SPID o CIE di livello 2 o superiore, CNS). In alternativa il dichiarante può accedere alla DSU precompilata mediante l'indicazione di elementi di riscontro da lui forniti e riferiti ai componenti maggiorenni del nucleo familiare che lo hanno appositamente delegato.

In particolare, il dichiarante accede alla DSU precompilata con le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area autenticata INPS, utilizzando il seguente sistema di autenticazione:

a) identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 o superiore di cui all'art. 64 del Codice dell'Amministrazione digitale;

b) CNS (Carta Nazionale dei Servizi);

c) CIE (Carta di Identità Elettronica) di livello 2 o superiore.

L'accesso alla DSU precompilata può avvenire direttamente da parte del cittadino in modalità telematica oppure per il tramite di un CAF delegato con la stessa modalità.

Nel primo caso, il dichiarante può scegliere se far accedere al Sistema Informativo dell'ISEE con propria identità digitale gli altri componenti maggiorenni per prestare l'autorizzazione alla precompilazione dei propri dati oppure fornire per questi ultimi gli elementi di riscontro. Solo nel caso in cui abbia scelto di fornire gli elementi di riscontro, deve autodichiarare di aver acquisito le deleghe degli altri componenti maggiorenni il nucleo familiare ed indicare, per ciascuno di essi, il codice fiscale e il numero di tessera sanitaria, con la relativa data di scadenza. Tali dati verranno verificati dall'INPS presso il Sistema Tessera Sanitaria.

3.2. Processo di precompilazione della DSU: dati autodichiarati, dati precaricati, autorizzazione con propria identità digitale o elementi di riscontro e dati precompilati

Il dichiarante compila la DSU inserendo solo alcune informazioni che vanno **autodichiarate** quali i dati relativi alla composizione del nucleo ed altri dati non completamente disponibili negli archivi amministrativi (es. casa di abitazione ecc.), contenuti nei moduli MB. Con riferimento ai dati sopra citati, al dichiarante è data la facoltà di richiedere di precaricare le informazioni contenute nell'ultima DSU presente nel Sistema informativo dell'ISEE (vedi paragrafo 3.7), c.d. **dati precaricati**.

Per accedere alla DSU precompilata è richiesta la compilazione dei modelli MB sopra indicati, nonché che i componenti maggiorenni del nucleo familiare accedano al Sistema Informativo dell'ISEE con propria identità digitale (SPID o CIE di livello 2 o superiore, CNS) per prestare l'**autorizzazione alla precompilazione** dei propri dati. In alternativa all'autorizzazione alla precompilazione, è richiesto l'inserimento da parte del dichiarante ovvero dell'intermediario delegato dei c.d. **elementi di riscontro** che verranno sottoposti al controllo preliminare di Agenzia delle entrate (vedi par.3.3).

Infine, occorre procedere alla sottoscrizione di quanto autodichiarato. Una volta presentata la DSU, il dichiarante ottiene una ricevuta di presentazione della DSU protocollata da parte dell'ente acquisitore ma non l'ISEE calcolato. Per il completamento della DSU ed il conseguente calcolo dell'ISEE è necessario che si completino le attività di seguito riportate.

I dati autodichiarati (compresi quelli acquisiti attraverso il precaricamento) presenti nei modelli MB sopra indicati sono trasmessi in via telematica al Sistema informativo dell'ISEE. Solo se tutti i componenti maggiorenni del nucleo hanno prestato l'autorizzazione alla precompilazione dei propri dati mediante l'accesso al Sistema Informativo dell'ISEE con propria identità digitale, l'Agenzia delle entrate trasmette all'INPS i dati in proprio possesso, c.d. **dati precompilati**, che costituiscono l'oggetto della precompilazione (vedi paragrafo 3.5). Nel caso in cui invece il dichiarante scelga di inserire gli elementi di riscontro il Sistema Informativo dell'ISEE richiede ad Agenzia delle entrate l'esito del controllo sui predetti elementi di riscontro (vedi paragrafo 3.4). Solo se tale riscontro è positivo per tutti i componenti, l'Agenzia delle entrate trasmette all'INPS i dati precompilati.

In entrambi i casi i dati precompilati devono poi essere accettati o modificati dal dichiarante entro tre mesi dalla loro ricezione. Infatti, scaduto tale termine senza che sia avvenuta la loro accettazione o modifica, tali dati sono cancellati dall'INPS e non è possibile completare il rilascio dell'ISEE precompilato senza effettuare nuovamente l'acquisizione della DSU.

In caso di accettazione o modifica nel predetto termine di tre mesi, il dichiarante deve indicare inoltre gli ulteriori dati del Foglio componente che continuano ad essere **autodichiarati** (vedi paragrafo 3.6). Solo dopo aver espletato tali attività l'ISEE viene calcolato e reso disponibile.

3.3. Elementi di riscontro

Come sopra anticipato, oltre ai dati dei modelli MB il dichiarante può scegliere di fornire per ogni componente maggiorenne ulteriori informazioni che devono essere validate dall'Agenzia delle entrate e che di seguito vengono denominate "elementi di riscontro". Tali informazioni sono indispensabili perché solo il riscontro positivo dell'Agenzia delle entrate sulle stesse consente al dichiarante di accedere alla precompilazione.

Nota bene: il dichiarante deve fornire per ogni componente maggiorenne del nucleo sia un elemento di riscontro del reddito sia un elemento di riscontro del patrimonio mobiliare, entrambi riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (ad esempio nel 2025 l'anno di riferimento è il 2023) e costituiti dagli elementi di seguito indicati.

a) **Elemento di riscontro** relativo al **reddito**:

il dichiarante deve indicare:

- l'**importo** esposto al **rigo "differenza**" nella dichiarazione dei redditi risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello Redditi Persone fisiche
- **oppure** l'**assenza** di **dichiarazione** ove i suddetti modelli non siano stati presentati.

Si precisa che la dichiarazione dei redditi da cui ricavare tale "differenza" è quella dell'anno precedente la presentazione della DSU, relativa ai redditi del secondo anno precedente la suddetta presentazione (ad esempio nel 2025 la dichiarazione dei redditi, da cui ricavare tale importo, è quella del 2024 relativa ai redditi 2023). In presenza della sola CU per l'anno reddito di riferimento dovrà essere barrata la casella "assenza di dichiarazione";

b) **Elemento di riscontro** relativo al **patrimonio mobiliare**:

1) nel caso in cui, al 31 dicembre del secondo anno precedente, il valore complessivo del **patrimonio mobiliare** riferito al **singolo componente** per cui si fornisce l'elemento di riscontro sia **inferiore a 10.000 euro** il dichiarante deve indicare:

 - l'**esistenza** di **rapporti finanziari** il cui **valore** complessivo sia **inferiore** alla suddetta **soglia**;
 - **ovvero** l'**assenza** di **rapporti**;

2) nel caso in cui, al 31 dicembre del secondo anno precedente, il valore complessivo del **patrimonio mobiliare** riferito al **singolo componente** per cui si fornisce l'elemento di riscontro sia **pari o superiore a 10.000 euro**, a sua scelta il dichiarante deve indicare:

 - il valore del **saldo contabile al 31 dicembre** dell'annualità rilevante ai fini dell'ISEE di uno dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al Quadro FC2, sez. I della DSU
 - **oppure** il **valore** alla stessa data di una delle "**altre forme di patrimonio mobiliare**" di cui al Quadro FC2, sez. II.

 In entrambi i casi il valore deve essere indicato in maniera puntuale, con arrotondamento alle unità di euro.

 Nell'ipotesi in cui siano presenti nel patrimonio mobiliare del componente per cui si fornisce l'elemento di riscontro un **conto cointestato** con il dichiarante e un conto non cointestato dovrà essere necessariamente indicato il valore del conto non cointestato. In caso di più **conti non cointestati** dovrà essere indicato, se disponibile, quello avente valore positivo.

Nel caso in cui l'accesso alla DSU precompilata avvenga per il tramite di un CAF delegato, gli elementi di riscontro di cui alle lettere a) e b) suddette devono essere forniti anche con riferimento al dichiarante.

3.4. Esito del riscontro di Agenzia delle Entrate

In base all'esito dei riscontri sui dati di cui alla lettera a) e b) l'INPS consente o nega l'accesso alla DSU precompilata secondo i seguenti criteri:

1) nell'ipotesi in cui vi sia corrispondenza per tutti i componenti tra quanto indicato dal dichiarante e quanto riscontrato dall'Agenzia delle Entrate (**riscontro positivo**) sui dati di cui alle lettere a) e b) sono precompilate sia le informazioni reddituali che quelle patrimoniali;

2) nell'ipotesi in cui non vi sia corrispondenza per almeno un componente tra quanto indicato dal dichiarante e quanto riscontrato dall'Agenzia delle Entrate (**riscontro negativo**) sui dati di cui alle lettere a) o b) non è possibile accedere alla DSU precompilata e il dichiarante può comunque presentare la DSU in modalità non precompilata. Il dichiarante, tuttavia, può richiedere nuovamente l'accesso alla precompilazione di quella DSU che era rimasta in stato "protocollata" inserendo per al massimo altre due volte gli elementi di riscontro. Se a seguito di tale nuovo inserimento il riscontro di entrambi i dati per ciascun componente risulta positivo è possibile accedere alla DSU precompilata. Viceversa, se anche il secondo tentativo non va a buon fine quella DSU, sebbene protocollata, non può più essere precompilata e non è idonea al rilascio di alcun indicatore ISEE.

3.5. Dati precompilati

Per la precompilazione della DSU vengono utilizzate le informazioni disponibili negli archivi dell'INPS, nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto, nonché le informazioni sui saldi e le giacenze medie dei rapporti finanziari dei componenti il nucleo familiare comunicate dagli intermediari finanziari. Lo scambio dei dati può avvenire mediante servizi anche di cooperazione applicativa.

La precompilazione riguarda essenzialmente componenti reddituali e patrimoniali quali:

- i redditi ed alcune tipologie di spese ordinariamente dichiarati all'Agenzia delle entrate (inseriti nella sez. II e III del Quadro FC8);
- i trattamenti erogati dall'INPS (inseriti nella sez. III del Quadro FC8);
- il patrimonio mobiliare detenuto in Italia (inserito nel Quadro FC2) con esclusione delle lettere e), g) e h) dell'articolo 5 del DPCM n. 159 del 2013 (ad es. partecipazioni in società per azioni non quotate e in società non azionarie, altri strumenti e rapporti finanziari, valore del patrimonio per le imprese individuali);

- il patrimonio immobiliare detenuto in Italia limitatamente ai fabbricati (inseriti nel Quadro FC3);
- il canone di locazione della casa di abitazione (inserito nella seconda sezione del Quadro B).

In generale, le informazioni precompilate nella DSU possono essere accettate o modificate, ad eccezione, in quanto non modificabili dall'utente, delle seguenti voci (inserite nelle sezioni II e III del Quadro FC8):

- i trattamenti erogati dall'INPS;
- le componenti reddituali già dichiarate ai fini fiscali (Modello 730, Modello Redditi), per le quali viene assunto il valore a tal fine dichiarato.

Pertanto, nell'ipotesi in cui i dati precompilati risultino non corretti o incompleti, il dichiarante è tenuto a modificarli o a integrarli (ad esempio per aggiungere un rapporto finanziario ovvero un fabbricato non presente).

Nel caso in cui, invece, il dichiarante rilevi delle inesattezze sui dati precompilati non modificabili (trattamenti erogati dall'INPS, redditi derivanti dal modello 730 ovvero dal modello Redditi) può compilare il Modulo integrativo (Modulo FC.3) per chiederne la rettifica, autodichiarando le componenti per cui ha rilevato tali inesattezze (rinvio istruzioni, parte 4, par. 1).

3.6. Dati autodichiarati dopo la precompilazione

Sono autodichiarati dopo la precompilazione alcuni dei dati richiesti nei Quadri del Foglio componente, di seguito indicati:

Quadro FC1 (dati del componente), Quadro FC4 (redditi e trattamenti particolari), Quadro FC5 (assegni periodici per coniuge e figli), Quadro FC6 (autoveicoli e altri beni durevoli) e Quadro FC7 (disabilità e non autosufficienza). Si precisa che ove ricorra la fattispecie della "componente aggiuntiva" (rinvio Istruzioni, parte 3, par. 4) è autodichiarato dalla stessa il Quadro FC9.

Sono altresì autodichiarate in questa fase, nell'ambito dei relativi Quadri, alcune particolari fattispecie di dati reddituali e patrimoniali, di seguito indicate:

- Quadro FC2 (patrimonio mobiliare): il patrimonio mobiliare detenuto all'estero e, riguardo a quello detenuto in Italia, quello di cui alle lettere e), g) e h) dell'articolo 5 del DPCM n. 159 del 2013 (ad es. partecipazioni in società per azioni non quotate e in società non azionarie, altri strumenti e rapporti finanziari, valore del patrimonio per le imprese individuali);
- Quadro FC3 (patrimonio immobiliare): il patrimonio immobiliare detenuto all'estero, i terreni agricoli o edificabili, per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo, nonché l'indicazione della casa di abitazione del nucleo;
- Quadro FC8 sez. II (redditi ordinariamente dichiarati ad Agenzia delle Entrate): il reddito complessivo limitatamente al caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ed assenza di Certificazione Unica trasmessa dai sostituti di imposta ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali.

3.7. Dati precaricati

Nell'ottica di agevolare e semplificare l'attività di compilazione della DSU in modalità precompilata, per i dati oggetto di autodichiarazione è prevista la facoltà per il dichiarante di richiedere all'INPS di precaricare alcuni dati contenuti nell'ultima DSU presente nel Sistema informativo dell'ISEE. In particolare, possono essere precaricati i dati contenuti nei seguenti Quadri:

- Quadro A tabella e Quadro FC1: composizione del nucleo familiare;
- Quadro B prima sezione: casa di abitazione;
- Quadro FC5: assegni periodici per coniuge e figli;
- Quadro FC6: autoveicoli e altri beni durevoli;
- Quadro FC7: disabilità e non autosufficienza.

È onere del dichiarante modificare o integrare i suddetti dati precaricati nel caso in cui siano variati o risultino non corretti.

Nell'eventualità in cui non sia presente alcuna DSU nel Sistema informativo, i dati suddetti dovranno essere integramente inseriti dal dichiarante.

4. La DSU non precompilata

La DSU si presenta all'Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, o anche al Comune o ad un centro di assistenza fiscale (CAF) o alla sede INPS competente per territorio.
Il richiedente la prestazione agevolata può comunque presentare la dichiarazione, in via telematica, direttamente all'Inps, collegandosi sul sito Internet www.inps.it al Portale unico ISEE al quale il cittadino potrà accedere utilizzando le proprie credenziali digitali (SPID o CIE di livello 2 o superiore, CNS).
Nel portale ISEE il cittadino potrà presentare la propria DSU tramite un percorso di acquisizione telematica assistita che sarà di supporto in tutta la fase di inserimento delle informazioni da autodichiarare.
Il percorso di acquisizione prevede, in fase iniziale, la verifica dei requisiti che permettono la compilazione della DSU MINI. Qualora si verifichino situazioni specifiche per le quali la DSU MINI non è sufficiente, il percorso di acquisizione telematica assistita proporrà al cittadino una serie di domande chiave che, in base alle caratteristiche del suo nucleo ed alle prestazioni che intende richiedere, lo aiuteranno ad orientarsi, nella scelta dei moduli da compilare.
Le risposte alle domande chiave (come, ad esempio, la presenza di persone con disabilità e/o non autosufficienti o la richiesta di prestazioni universitarie), saranno fondamentali per determinare con quali Moduli dovrà essere integrata la DSU MINI.

Nota bene: la DSU, al momento della presentazione, contiene solo le informazioni autodichiarate. Una volta presentata la DSU, il dichiarante riceve una ricevuta di avvenuta presentazione da parte dell'ente acquisitore (INPS, Comuni, CAF o l'Ente erogatore) **ma non l'ISEE calcolato.** Per il calcolo dell'ISEE è necessario che si completi l'acquisizione degli altri dati da parte dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate (vedi par. 7).

Al fine di semplificare l'attività di compilazione della DSU in modalità non precompilata, per i dati oggetto di autodichiarazione è prevista la facoltà per il dichiarante di richiedere all'INPS di precaricare alcuni dati contenuti nell'ultima DSU presente nel Sistema informativo dell'ISEE (v. par. 3.7).

5. L'attestazione ISEE e il periodo di validità della DSU

L'INPS renderà poi disponibile al dichiarante un'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi mediante accesso all'area servizi del portale web, ovvero mediante posta elettronica certificata o tramite le sedi territoriali competenti.
La stessa attestazione, comprensiva di tutte le informazioni sopra indicate, può essere resa disponibile al dichiarante anche dagli stessi Enti ai quali è stata presentata la dichiarazione ovvero dagli intermediari incaricati della ricezione della DSU (es. CAF) in virtù di specifico mandato scritto conferito dal dichiarante stesso.
L'attestazione può essere richiesta da qualunque componente del nucleo familiare all'INPS, mediante accesso all'area servizi del portale web o tramite le sedi territoriali competenti.
Il cittadino ha perciò, tanti "sportelli" a cui si può rivolgere, per ottenere la ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione e l'attestazione con il calcolo dell'ISEE.
Tale attestazione potrà essere poi usata da qualunque componente il nucleo familiare per richiedere prestazioni sociali agevolate, nonché agevolazioni nell'accesso ai servizi di pubblica utilità.

La dichiarazione ha validità dal momento della presentazione al 31 dicembre successivo. In tale periodo, il sistema informativo terrà memoria del contenuto della dichiarazione in modo tale che tutti i componenti il nucleo familiare possano richiedere prestazioni sociali agevolate senza ripetere la dichiarazione più volte. Decorso tale termine, la DSU scaduta non potrà più essere utilizzata per la richiesta di nuove prestazioni, ferma restando la validità della stessa per le prestazioni già richieste. Infatti, in linea generale, le prestazioni richieste nel periodo di validità dell'ISEE corrente, o altro Indicatore necessario, continuano ad essere erogate fino al termine del beneficio senza che sia necessario presentare nuovamente l'indicatore. Tuttavia, alcune prestazioni quali, ad esempio, l'Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro, prevedono che i requisiti di accesso siano posseduti per tutto il corso della erogazione del beneficio. In tali casi, ai fini del mantenimento del beneficio, è necessario ripresentare la dichiarazione dell'ISEE corrente, prima della sua scadenza.

6. Impedimento temporaneo e incapacità di agire

Nei casi di impedimento temporaneo o di incapacità di agire, si applica la disciplina generale di cui agli articoli 4 (Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione) e 5 (Rappresentanza legale) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; perciò, ad esempio, sarà il tutore a presentare la dichiarazione e a sottoscriverla (barrando l'apposita casella in calce alla sottoscrizione), mentre tutti i dati saranno quelli del "richiedente", cioè della persona per conto della quale la dichiarazione è resa.

7. Il calcolo dell'ISEE

L'ISEE è calcolato sulla base dei redditi, dei patrimoni e della composizione del nucleo familiare.
Entro 4 giorni lavorativi dalla ricezione della DSU i soggetti che la hanno acquisita trasmettono in via telematica i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE.
Entro il 4° giorno lavorativo successivo a quello della completa e valida ricezione dei dati autodichiarati e dell'inoltro della relativa richiesta da parte dell'INPS avviene l'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria da parte del sistema informativo ISEE.

Entro il 2° giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria l'INPS (in base ai dati autodichiarati, a quelli acquisiti dall'Agenzia delle entrate e quelli presenti nei propri archivi) determina l'ISEE e lo rende disponibile.

Pertanto, entro 10 giorni lavorativi viene calcolato e reso disponibile l'ISEE.



Nota bene: Per le particolarità del processo di calcolo dell'ISEE precompilato si rinvia al paragrafo 3.2.

Nel caso eccezionale in cui trascorrano 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU senza che il dichiarante abbia ancora ricevuto l'attestazione, è possibile compilare l'apposito Modulo integrativo (FC.3) per autodichiarare i dati per il calcolo dell'ISEE ed ottenere un'attestazione provvisoria, valida fino al momento del rilascio dell'attestazione precedentemente richiesta (vedi Istruzioni parte 4).
In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la relativa richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'Ente erogatore potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante.

8. Inibizione del trattamento dei dati

Ciascun componente maggiorenne ha facoltà in ogni momento di inibire l'utilizzo dei propri dati presenti nella DSU e necessari all'elaborazione dell'attestazione ISEE. L'inibizione può essere manifestata mediante apposita funzionalità, resa disponibile nell'area autenticata INPS (accessibile anche mediante il portale dell'Agenzia delle entrate), oppure rendendo apposita dichiarazione presso le Sedi dell'Istituto. Nell'area autenticata del portale dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate l'utente è informato del trattamento dei propri dati personali ai fini di una DSU precompilata, del soggetto che ha richiesto e/o acquisito tale DSU.

PARTE 2 – DSU MINI

La DSU MINI è la DSU necessaria per calcolare l'ISEE standard o ordinario.
La prima pagina contiene indicazioni generali per il cittadino e l'informativa sull'uso dei dati personali. La DSU MINI si compone di:

1. Il primo Modulo del Modello base, **MB.1** che contiene le principali informazioni relative al nucleo familiare nel suo complesso, tutte da autodichiarare, ed è obbligatorio (salvo i casi di prestazioni sociosanitarie o prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca in cui si scelga di indicare un nucleo più ristretto rispetto a quello ordinario, compilando il Modulo MB1 rid.);
2. Il primo Modulo del Foglio componente, **FC.1**, che contiene le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali riferite al singolo componente. Il Modulo FC.1, va compilato obbligatoriamente per ogni singolo componente del nucleo, tranne che nei casi di minorenni che non hanno reddito (nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU) e patrimonio (nel secondo anno precedente la presentazione della DSU).



Nota bene: nelle situazioni specifiche in cui non è sufficiente la DSU MINI, perché occorre fornire informazioni aggiuntive, bisogna comunque compilare il Modulo **MB.1** (o in alternativa il Modulo **MB.1rid.** nei casi previsti) e il Modulo **FC.1** per ogni componente per cui rilevi.

1. MODULO MB.1 - QUADRO A "NUCLEO FAMILIARE"

1.1. Quadro A, prima sezione: composizione del nucleo familiare

Ai fini dell'ISEE il nucleo familiare del dichiarante è generalmente costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, salvo alcune eccezioni di seguito presentate.
È utile anticipare che, salvo casi particolari, i coniugi ed i figli minori, anche se non conviventi, fanno parte dello stesso nucleo e che a questi soggetti devono essere aggiunte le altre persone presenti sullo stato di famiglia. Gli unici altri soggetti non inclusi nello stato di famiglia che possono essere ordinariamente aggregati sono i figli maggiorenni, non conviventi se a carico fiscale dei genitori, se non sono coniugati e non hanno figli (vedi par. 1.1.7 e vedi anche tale paragrafo per verificare l'anno in cui il figlio maggiorenne deve essere stato a carico IRPEF).

Esempio: nello stato di famiglia di Luca sono presenti oltre a Luca, i genitori anziani, la moglie di Luca, e due figli minori di Luca. Luca ha poi un figlio maggiorenne non convivente, non coniugato e senza figli, che è ancora a carico fiscalmente di Luca. Tutte queste persone fanno parte dello stesso nucleo familiare ai fini dell'ISEE ordinario e devono essere dichiarati **chiunque di loro sia il dichiarante**.

Nella *tabella* che costituisce la prima sezione del Quadro A devono essere indicati i dati dei componenti il nucleo familiare del dichiarante.
In particolare, devono essere indicati, per ogni riga, i dati anagrafici di ogni singolo componente (iniziando dal dichiarante) e, nelle prime cinque colonne, i dati relativi al cognome, nome, codice fiscale, data di nascita e Comune o Stato estero di nascita.
Nella sesta colonna bisogna barrare una delle due caselle (tra "M" e "F") indicanti il sesso del singolo componente inserito in ciascuna riga.
Nella settima e ultima colonna "Assenza di redditi -trattamenti / patrimoni del minore" bisogna barrare la casella esclusivamente in caso di minorenni che non hanno reddito (nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU) e patrimonio (al 31 dicembre del secondo anno precedente alla presentazione della DSU).



Nota bene: l'inserimento di questa indicazione è importante in quanto, per i componenti per i quali è stata barrata tale casella, non si dovrà compilare il relativo Modulo FC, se non per la sezione relativa alla disabilità (Quadro FC7), laddove ricorra, e, in tal caso, le sezioni relative all'anagrafica (Quadro FC.1, sezioni I e II).

Nei paragrafi che seguono vengono illustrate le regole per identificare correttamente il nucleo familiare valevole per l'ISEE.

1.1.1. Il dichiarante

Nella tabella devono essere innanzitutto indicati i dati del **dichiarante**.

1.1.2. Coniuge convivente

Se il dichiarante è coniugato e il coniuge risulta nello stesso stato di famiglia, devono essere indicati i dati del coniuge.
I coniugi che risultano nello stesso stato di famiglia fanno parte dello stesso nucleo familiare. L'unica eccezione a tale ultima regola si verifica se il coniuge è inserito nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere (v. par. 1.1.8). In tal caso il coniuge costituisce nucleo familiare a sé. La condizione deve essere verificabile sulla base di un provvedimento della autorità competente.

1.1.3. Coniuge con diversa residenza

Fa parte del nucleo familiare del dichiarante anche il coniuge che non risulta nel suo stesso stato di famiglia.

In sostanza, la situazione di questi coniugi è identica a quella dei coniugi conviventi; però, visto che risultano in due stati di famiglia diversi, si dovrà precisare nel Quadro B quale di questi due stati di famiglia bisogna prendere a riferimento, per stabilire quali altre persone facciano parte del nucleo familiare ai fini dell'ISEE.
La scelta dello stato di famiglia da prendere in considerazione è lasciata pertanto all'**accordo** tra i coniugi, che individueranno, tra le due, quella che è considerata da entrambi la residenza familiare. La scelta sullo stato di famiglia di riferimento varrà per tutto il periodo di validità della dichiarazione.
In caso di **mancato accordo**, occorre indicare l'ultima residenza familiare comune. In assenza di una residenza comune si deve prendere a riferimento la residenza del coniuge di maggior durata.

Nota bene: deve essere indicato anche il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), poiché questo ai fini ISEE viene attratto nel nucleo dell'altro coniuge. In questo caso occorre necessariamente prendere a riferimento lo stato di famiglia del coniuge residente in Italia.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono **nuclei familiari distinti** esclusivamente nei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del Codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del Codice civile; non basta, cioè che vi sia una separazione di fatto ma è sempre necessaria l'esistenza di un provvedimento del giudice;
b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 473 bis 22 del Codice di procedura civile;
c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del Codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare per condotta pregiudizievole al figlio;
d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono;
f) quando uno dei coniugi è inserito nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. La condizione deve essere verificabile sulla base di un provvedimento della autorità competente.

Se non sussiste nessuno dei suddetti casi, i coniugi con diversa residenza vanno sempre indicati nella medesima dichiarazione.

Nota bene: se uno dei due coniugi è in una convivenza anagrafica (ha cioè la residenza in un istituto di cura o in una caserma o in un istituto di detenzione: vedi par. 1.1.9) occorre necessariamente prendere in considerazione lo stato di famiglia dell'altro coniuge.

Le stesse regole sopra esposte si applicano sia al coniuge del dichiarante sia agli altri soggetti coniugati che fanno parte del nucleo familiare del dichiarante ai fini dell'ISEE.
Ciò vale anche per i minorenni coniugati, o per soggetti coniugati che sono presenti nello stato di famiglia del dichiarante; se i due coniugi devono essere considerati componenti lo stesso nucleo familiare, occorre che il dichiarante acquisisca la volontà comune dei coniugi su quale stato di famiglia essi vogliono prendere a riferimento. Una volta effettuata questa scelta, essa varrà per tutto il periodo di validità della dichiarazione.

Esempio: Giuseppe, dichiarante, è residente con sua figlia Sara; Sara è sposata con Michele, che risiede in un'altra abitazione con sua madre. Sara e Michele, in quanto coniugi, devono essere considerati nello stesso nucleo familiare. Giuseppe dovrà verificare se Sara e Michele hanno scelto come residenza familiare quella di Sara (e di Giuseppe) o quella di Michele (e di sua madre): nel primo caso, il nucleo familiare di Giuseppe sarà composto da Giuseppe stesso, Sara e Michele; nel secondo caso, sarà composto dal solo Giuseppe (poiché in questo caso Sara e Michele, per tutto il periodo di validità della dichiarazione, saranno nel nucleo familiare della mamma di Michele).

1.1.4. Coniugi separati legalmente o divorziati che risiedono nella stessa abitazione

I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione, anche nel caso in cui siano autorizzati a risiedere nella medesima abitazione. Essi continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell'ipotesi in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze o che si verifichi il caso di cui al paragrafo 1.1.8.

1.1.5. Unioni Civili

Le regole dei coniugi, ai sensi della normativa vigente (legge 20 maggio 2016, n. 76), si applicano ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

1.1.6. Figli minorenni e minori affidati

Per genitori e figli devono intendersi i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione.
Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

Il minore in **affidamento temporaneo** (art. 2 della legge n. 184 del 1983)**,** disposto con provvedimento del servizio sociale o del giudice, è considerato nucleo familiare a sé, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. La scelta, una volta effettuata, vale per tutto il periodo di validità della DSU.
Il minore in **affidamento preadottivo,** disposto con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento preadottivo si considera equiparato al figlio minorenne dell'affidatario.
Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé.
Per il figlio minorenne coniugato (caso possibile per i minori di anni 18 che abbiano compiuto i 16 anni) si applicano le regole dei coniugi.

1.1.7. Figli maggiorenni non conviventi

Per il figlio maggiorenne che convive con uno o entrambi i genitori valgono le regole ordinarie (cioè fa parte del nucleo familiare del genitore/dei genitori con il quale/con i quali convive).
Il figlio maggiorenne che non convive con alcuno dei genitori fa parte di un nucleo diverso, a meno che non sia a loro carico ai fini IRPEF. L'unica eccezione a tale ultima regola si verifica se il figlio è coniugato e/o ha figli o nei casi di cui al punto 1.1.10 in tal caso il figlio fa parte di un nucleo diverso da quello dei genitori.

> **Esempi**: Andrea, maggiorenne, vive da solo ma è a carico IRPEF dei genitori. Andrea fa parte del nucleo dei genitori.
> Roberto, maggiorenne, è coniugato con Barbara ed è a carico IRPEF dei genitori. Roberto, anche se a carico IRPEF dei genitori, fa nucleo con Barbara.
> Raffaella, maggiorenne non coniugata, ha un figlio Valerio ed è a carico IRPEF dei genitori. Raffaella, anche se a carico IRPEF dei genitori, fa nucleo con Valerio.

Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico IRPEF di entrambi, fa parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui scelto.
In tal caso, occorre che il genitore dichiarante acquisisca la volontà del figlio maggiorenne su quale stato di famiglia voglia prendere a riferimento: se quello del padre o quello della madre.
Una volta effettuata questa scelta, essa varrà per tutto il periodo di validità della dichiarazione.
I figli maggiorenni sono considerati a carico IRPEF dei genitori se hanno redditi non superiori alla soglia di euro 2.840,51 riportata nel Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917 art.12, comma 2). Tale limite è elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni (legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Il reddito da prendere in considerazione per determinare se il figlio maggiorenne sia a carico o meno dei genitori è quello relativo all'anno di riferimento dei redditi riportati nella DSU (nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU; quindi, per le DSU presentate nel 2025 l'anno di riferimento è il 2023).
Per le regole particolari nel caso di richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario di un figlio maggiorenne si rinvia alle Istruzioni, parte 3, paragrafo 2.

1.1.8. Componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere

I componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre nucleo familiare a sé. La condizione deve essere verificabile sulla base di un provvedimento della autorità competente.

1.1.9. Convivenza anagrafica

La "convivenza anagrafica" è diversa dalla famiglia anagrafica, ed è disciplinata dall'articolo 5 del DPR n. 223 del 1989. Sono in convivenza anagrafica i soggetti che risiedono stabilmente in istituti religiosi, in istituti assistenziali o di cura, in caserme o in istituti di detenzione.
Questi soggetti sono considerati nucleo familiare a sé, a meno che non siano coniugati (in questo caso fanno parte del nucleo familiare del coniuge, secondo le regole precedentemente descritte).
Nei casi di convivenza anagrafica, il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso di minore in affidamento e collocato presso comunità poiché in tal caso il minorenne è considerato nucleo familiare a sé stante.
Se nella stessa convivenza anagrafica vi è un genitore con figlio minore, entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare.

> **Esempio**: Maria si trova in una casa-famiglia con il suo bambino ed entrambi hanno qui la loro residenza; il nucleo familiare di Maria è composto da lei e dal suo bambino.

1.1.10. Neo-maggiorenni in uscita da convivenza anagrafica o affidamento temporaneo

Ai neo maggiorenni che al compimento della maggiore età vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento di tutela da parte dell'autorità giudiziaria, per essere stati collocati in struttura residenziale per minorenni ovvero in affidamento etero familiare, si applica quanto previsto per i figli maggiorenni non conviventi, fatta salva la possibilità, nel caso in cui l'interessato non risulti residente anagraficamente presso il nucleo familiare di origine ovvero sia in procinto di spostare la residenza al di fuori di tale nucleo avendo presentato la relativa richiesta, di costituire un nucleo a sé, qualora il ragazzo/ragazza ritenga il rientro in famiglia non compatibile con il suo percorso di vita.

A tal fine è sufficiente il provvedimento di allontanamento adottato dall'Autorità competente durante la minore età e non risulta necessaria altra documentazione attestante l'estraneità in termini di rapporti affettivi e/o economici. Resta fermo che il maggiorenne non coniugato in convivenza anagrafica fa nucleo a sé.

1.1.11. Condizioni aggiuntive ai fini della richiesta dell'Assegno di inclusione

Ai fini del riconoscimento dell'Assegno di inclusione si applicano inoltre le seguenti disposizioni:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione;
b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione.

1.2. Quadro A, seconda sezione: nuclei familiari con figli minorenni

In questa sezione vengono richieste al dichiarante alcune informazioni necessarie per sapere se si abbia diritto ad un calcolo più vantaggioso della situazione economica del nucleo familiare. La sezione va compilata solo nel caso in cui siano presenti minorenni tra i componenti del nucleo familiare indicato nella tabella precedente.

- In particolare, si deve barrare la prima casella solo se, nel nucleo familiare, in presenza di figli minorenni, per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati, entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro o di impresa, e ancora nel caso in cui, nello stesso periodo di riferimento, l'unico genitore abbia svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi (nel 2025 l'anno di riferimento è il 2023). Si precisa che si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi rispettivamente degli articoli 49, comma 1, 50 comma 1, lett. a), c-bis, g) e l), 53, commi 1 e 2, lettera c), e 55 del Tuir approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 e successive modifiche.
- Si deve barrare la seconda casella della stessa tabella, invece, quando il nucleo è composto *esclusivamente* da un solo genitore con figlio/i minorenne/i.
 Nel caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro, tale casella deve essere barrata solo se il genitore non convivente nel nucleo del minorenne si trovi in una delle situazioni di seguito indicate:
 a) risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
 b) risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
 c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
 d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità' competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Se l'altro genitore non è in una delle condizioni sopra specificate (lettere a) - e)), ai fini ISEE il nucleo non può essere considerato composto esclusivamente dal minore e da un solo genitore.

Le ipotesi relative alle due caselle di questa sezione, che determinano un calcolo più vantaggioso della situazione economica del nucleo familiare mediante una maggiorazione della scala di equivalenza, possono coesistere ed in tal caso possono essere barrate entrambe le caselle. Non è ad ogni modo possibile un cumulo delle maggiorazioni.

1.3. Quadro A, terza sezione: nuclei familiari con almeno tre figli

È utile sapere che ai fini del valore dell'ISEE la presenza di almeno tre figli nel nucleo familiare costituisce un elemento per il calcolo più vantaggioso della situazione economica (ad esempio per la *scala di equivalenza* sono previsti dei valori crescenti per nuclei con minimo tre figli; altro esempio, nel caso in cui il nucleo risieda in *abitazione in locazione* in presenza di almeno tre figli conviventi c'è una maggiore detrazione del canone per ogni figlio convivente a partire dal terzo).
La presenza di tre o più figli va indicata nella seconda sezione "nuclei familiari con almeno tre figli".
In questa sezione devono essere indicati i **figli di uno stesso componente e quelli del suo coniuge** (il componente non deve necessariamente essere il dichiarante).
Per i nuclei "aggregati" **non** si possono **sommare i figli dei vari componenti.**

> **Esempio**: se Francesco ha due figli e la moglie di Francesco ne ha altri due, si può indicare nucleo con *quattro* figli. Giuseppe e Antonella, coniugati, hanno un figlio e tutti e tre vivono con Alberto, fratello di Giuseppe, che ne ha due che vivono insieme a loro. All'interno di questo nucleo ISEE composto da sei persone, si ha da una parte un componente ed il proprio coniuge con un figlio e dall'altra un altro componente che ne ha due. I rispettivi figli di Giuseppe e di Alberto non possono essere sommati. In questo caso, pertanto, la sezione non va compilata.

2. MODULO BASE, MB.1 - QUADRO B "CASA DI ABITAZIONE"

Nel *Quadro B* devono essere riportate tutte le informazioni relative alla casa di abitazione del nucleo familiare dichiarato nel Quadro A.

La **casa di abitazione** è quella in cui di solito risiedono tutti i componenti del nucleo.
È comunque possibile che non tutti i componenti risiedano nella stessa abitazione. In tal caso i componenti devono scegliere come abitazione del nucleo una tra le abitazioni in cui risieda almeno un componente del nucleo e il dichiarante deve riportare tale scelta in DSU.



Nota bene: la casa di abitazione del nucleo deve essere ubicata all'interno del territorio della Repubblica italiana. In caso di coniuge iscritto all'AIRE non potrà pertanto essere scelta come casa di abitazione del nucleo quella in cui risiede tale coniuge.

2.1 Quadro B, prima sezione: identificazione della casa di abitazione

Tale sezione va compilata indicando l'indirizzo della casa di abitazione ed inserendo nello specifico le seguenti voci:

- via: indicazione della via / viale / piazza / vicolo / ecc.
- n.: numero civico
- CAP: codice di avviamento postale
- Comune: comune di riferimento
- PR: Provincia di riferimento

Occorre inoltre indicare la situazione che ricorre con riferimento all'immobile e cioè se si tratta di immobile:

- di proprietà (o altro diritto reale di godimento come l'usufrutto, ecc.)
- in locazione
- altro (es. comodato gratuito): questa voce va barrata in tutti quei casi che non vengono ricompresi nelle prime due tipologie.

2.2 Quadro B, seconda sezione: contratto di locazione

Tale sezione va compilata se la casa di abitazione è in **locazione.** Deve essere inserito il codice fiscale dell'intestatario o degli intestatari del contratto di locazione della casa di abitazione, facenti parte del nucleo indicato nella prima sezione del Quadro A.
Qualora l'intestatario sia singolo si deve compilare solo la riga numero 1. Nel caso in cui invece vi siano più intestatari per lo stesso contratto di locazione è necessario inserire gli stessi dati per ognuno di essi.
Occorre inoltre riportare gli estremi di registrazione del contratto.
In particolare, i dati che il dichiarante deve inserire sono i seguenti:

- data: data di registrazione del contratto di locazione
- serie
- numero: numero pratica
- cod. ufficio: codice relativo all'ufficio presso cui è avvenuta la registrazione del contratto.

In caso di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, per le quali non è previsto l'obbligo di registrazione del contratto, bisogna indicare il numero di protocollo del provvedimento di assegnazione.

Nell'ultimo rigo della sezione va riportato il canone annuale di locazione previsto dal contratto. Se il contratto prevede un adeguamento del canone alla variazione dell'indice dei prezzi ISTAT, va indicato il valore adeguato (se effettivamente versato). Il canone previsto dal contratto (inclusivo dell'adeguamento) è quello al momento della presentazione della DSU.

2.3 Quadro B, terza sezione: coniugi con diversa residenza

Tale sezione va compilata solo dal dichiarante coniugato quando il coniuge ha una diversa residenza. In questi casi, come sopra già precisato, bisogna scegliere la residenza familiare di riferimento. Se questa coincide con la residenza del dichiarante va barrata la casella "del dichiarante"; se invece coincide con quella del coniuge non dichiarante va barrata la casella "del coniuge".

3. MODULO FC.1 - QUADRO FC1 "DATI DEL COMPONENTE"

3.1. MODULO FC.1 prima sezione: anagrafica

In tale sezione bisogna inserire i dati di riferimento del singolo componente inserito nel Quadro A alla data di presentazione della DSU, avendo cura di indicare nei relativi campi: il cognome, il nome ed il codice fiscale e la cittadinanza.
Nell'ultimo campo occorre indicare la **relazione con il dichiarante** attraverso l'apposizione di specifici codici, opportunamente riportati nella tabella a sinistra della parte compilativa, come di seguito elencati:

- D = Dichiarante
- C = Coniuge
- F = Figlio minorenne
- MA= Minore in affidamento preadottivo

- FC = Figlio maggiorenne convivente
- FNC = Figlio maggiorenne non convivente ed a carico ai fini IRPEF
- P = Altra persona nel nucleo
- GNC = Genitore non convivente (tale codice deve essere utilizzato per l'indicazione del genitore non coniugato e non convivente nel nucleo del minorenne/studente universitario che, ai soli fini delle prestazioni per minorenni/per il diritto allo studio universitario, si considera facente parte del nucleo del beneficiario, vedi Istruzioni parte 3, par. 3.1.3.).

A seguire, si devono inserire i dati relativi alla residenza del componente (a meno che non siano già stati indicati individuando la casa di abitazione nel Quadro B), compilando i seguenti campi:

- via: indicazione della via / viale / piazza / vicolo / ecc.
- n.: numero civico
- CAP: codice di avviamento postale
- comune: comune di riferimento
- PR: provincia di riferimento



Nota bene: esclusivamente per lo **studente** italiano **residente all'estero**, nel caso di richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario (rinvio Istruzioni, parte 3, par. 2), è possibile indicare, nei campi relativi alla residenza, i dati del **domicilio** in Italia.

Inoltre, è facoltà del dichiarante compilare successivi campi:

- Tel.: telefono principale dell'abitazione
- E-mail: indirizzo di posta elettronica

3.2. Quadro FC1 seconda sezione: convivenza anagrafica

In tale sezione vengono richieste al dichiarante alcune informazioni necessarie per sapere se si ha diritto ad un calcolo più vantaggioso della situazione economica del nucleo familiare attraverso una diversa valutazione della scala di equivalenza. Per i soggetti in convivenza anagrafica, infatti, la scala di equivalenza si incrementa di una unità e non di valori inferiori all'unità come per tutti gli altri soggetti.
In particolare, bisogna barrare la casella solo qualora il componente del nucleo per cui si compila il Modulo FC sia in convivenza anagrafica (cioè nel caso in cui il componente indicato abiti in istituto religioso, di cura, di assistenza, militare, di pena e simili; per i dettagli relativi a tale voce si rimanda al par. 1.1.9).
In tal caso, l'indirizzo indicato sarà quello che corrisponde all'istituto di convivenza anagrafica.

3.3. Quadro FC1 terza sezione: attività lavorativa

In tale sezione il dichiarante ha la possibilità di indicare l'attività lavorativa del componente inserito, barrando una delle caselle sottostanti, a scelta. Tale compilazione è facoltativa, seppur consigliata. Questa informazione, infatti, non occorre per il calcolo dell'ISEE. Tuttavia, può essere utile indicarla al fine di accedere a prestazioni per le quali l'ente erogatore preveda quale requisito soggettivo la condizione lavorativa.

4. MODULO FC.1 - QUADRO FC2 "PATRIMONIO MOBILIARE"



Nota bene: Gli importi contenuti nel Modulo FC.1, devono essere arrotondati all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. Esempio: 65,49 diventa 65; 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66.

Il patrimonio mobiliare è composto dalle voci di seguito indicate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:

a) **depositi e conti correnti bancari e postali**, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nel secondo anno precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre del secondo anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato. Le carte prepagate con IBAN sono assimilate al conto corrente bancario o postale e vanno dichiarate con il codice 01.
Per quanto riguarda i rapporti da considerare vedi il punto 4.1 codici 01, 03, 09;

b) **titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati**, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU.

Per quanto riguarda i rapporti da considerare vedi punto 4.2 codici 02, 07;

c) **azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri,** per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera b).

Per quanto riguarda i rapporti da considerare vedi il punto 4.2 codici 02, 05, 06;

d) **partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate** in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

e) **partecipazioni azionarie in società non quotate** in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) **masse patrimoniali**, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera b).

Nel caso di rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939, vedi punto 4.2 codice 04;

g) **altri strumenti e rapporti finanziari** per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b), nonché **contratti di assicurazione** a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto.

Nel caso di **contratti di assicurazione** a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione vedi punto 4.2, codice 23.

Nel caso di altri strumenti e rapporti finanziari indicare codice 99;

h) **il valore del patrimonio netto** per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il **valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili** per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla lettera e).

La prima sezione deve essere obbligatoriamente compilata. Se non si è posseduto alcun rapporto finanziario deve essere barrata la prima casella.
Se invece è stato posseduto un qualunque rapporto finanziario: deve essere compilata la sezione I se si possiedono depositi e/o conti correnti bancari e postali e la sezione II se si possiedono altri tipi di rapporti finanziari.

4.1. Quadro FC2, prima sezione: depositi e conti correnti bancari e postali

Nel caso di assenza totale di rapporti finanziari deve essere barrata la casella contenente la dicitura “Nel secondo anno precedente la presente DSU non è stato posseduto alcun rapporto finanziario”. Nel caso di rapporti finanziari con dati contabili a zero deve essere barrata la casella contenente la dicitura “Nel secondo anno precedente la presente DSU è stato posseduto almeno un rapporto finanziario” e compilate le relative sezioni.

Nella prima colonna “tipo-rapporto” vanno utilizzati i seguenti codici:

- Codice 01 conti correnti
 Sono comprese tutte le tipologie di conti correnti, compresi quelli in valuta, i conti di vincolati /liberi ed i conti di pagamento, nonché le carte prepagate con IBAN.
- Codice 03 Conto deposito a risparmio libero/vincolato
 Sono compresi in questa codifica tutte le forme di deposito libero/vincolato, compresi i libretti nominativi ed al portatore, sia bancari che postali.
- Codice 09 conto terzi individuale/globale
 Trattasi di conti transitori bancari, generalmente aperti per accogliere partite delle quali siano ancora in corso le lavorazioni per l’imputazione ai conti di definitiva pertinenza.
 Questo rapporto è anche aperto per effettuare operazioni a quella parte della clientela che non intrattiene conto corrente e che svolge solo operazioni di carattere saltuario ed occasionale. È utilizzato comunque anche per quella clientela che è titolare di rapporto di conto, specie per gli operatori commerciali che effettuano transazioni estere e movimenti di capitale.
 I conti terzi possono essere individuali, cioè intestati nominativamente al cliente, oppure globali quando in detto rapporto confluiscono importi per operazioni diverse relative a nominativi diversi (es. ricavi cedole, diritti di custodia, importi a disposizione, ecc.) oppure partite impersonali (es. recupero assegni smarriti o rubati, o erroneamente pagati).

Indicare, successivamente, l’identificativo del rapporto, il codice fiscale dell’operatore finanziario, il valore del saldo contabile attivo al lordo degli interessi al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, nonché il valore della giacenza media annua riferita al medesimo anno. Nel caso di rapporti cointestati indicare la quota di saldo e giacenza media secondo il numero dei cointestatari (ad esempio per due cointestatari indicare la quota del 50%, per tre cointestatari la quota del 33,3%, e così via).

Per giacenza media annua si intende l'importo medio delle somme a credito del cliente in un dato periodo ragguagliato ad un anno. Il calcolo della giacenza media annua, ovvero dell'importo medio delle somme a credito del cliente in un dato periodo, ragguagliato ad un anno, si determina dividendo la somma delle giacenze giornaliere per 365, indipendentemente dal numero di giorni in cui il deposito/conto è rimasto aperto. In questo contesto con giacenze giornaliere si intendono indicare i saldi giornalieri per valuta.

Esempio: calcolo della giacenza media. È necessario:

- Calcolare le giacenze giornaliere per ogni giorno dell'anno
- Moltiplicare le singole giacenze giornaliere per i giorni in cui sono rimaste costanti
- Sommare gli importi ottenuti
- Dividere il risultato per 365gg

Numericamente il calcolo risulta essere:

- 100gg X una giacenza giornaliera di 1000 euro = 100.000
- 15gg X una giacenza giornaliera di 700 euro = 10.500
- 250gg X una giacenza giornaliera di 2000 euro = 500.000
- Sommatoria di 100.000 + 10.500 + 500.000 = 610.500
- Divisione di 610.500 / 365 = 1673 euro **giacenza media**

Nota bene: nel calcolo della giacenza media annua è utile far riferimento agli estratti conto. Nell'estratto conto sono infatti riportati, ai fini del calcolo degli interessi, i cosiddetti "numeri creditori" (il prospetto che li riporta può assumere diverse denominazioni, le più comuni essendo "Riassunto scalare", "Calcolo delle competenze", "Calcolo degli interessi", "Scalare per valuta"). Per ottenere la giacenza media basta sommare i "numeri creditori totali" riportati negli estratti conto in maniera da coprire tutto l'anno (ad esempio, se si ricevono estratti conto trimestrali, il primo estratto riporta i numeri creditori totali dal 1° gennaio al 31 marzo, il secondo dal 1° aprile al 30 giugno e così via; vanno pertanto sommati i numeri creditori totali indicati nei quattro estratti conto) e poi dividere per 365.

Nelle ultime due colonne della tabella indicare la data di inizio e la data di fine del rapporto solo se il rapporto è stato rispettivamente aperto o cessato in corso d'anno.
Nell'ultimo rigo della tabella, se è stato posseduto più di un rapporto, indicare la somma dei saldi e delle giacenze medie nello spazio indicato rispettivamente come totale (A) e totale (B).
Se la differenza (A-B) è positiva, l'ISEE è calcolato sul saldo; se è negativa l'ISEE è calcolato sulla giacenza media. Se la giacenza media è superiore al saldo e però sono stati fatti nel secondo anno precedente acquisti netti di beni immobiliari (ad es. acquisto di una casa) o di altre componenti il patrimonio mobiliare (ad es. acquisto di titoli di stato) o trasferimenti ad altri componenti il nucleo familiare indicato nella prima sezione del Quadro A (ad es. bonifici da conto corrente del padre a quello del figlio) per un ammontare superiore o uguale in valore assoluto alla differenza (B-A), allora l'ISEE è calcolato sul saldo. In tal caso occorre barrare la relativa casella ed indicare rispettivamente l'incremento del patrimonio immobiliare (C) e/o l'incremento del patrimonio mobiliare (D) verificatisi nel secondo anno precedente.

Nota bene: il totale di tali valori incrementali del patrimonio (C+D) deve essere maggiore o uguale in valore assoluto della differenza tra giacenza media e saldo precedentemente indicata (B-A) perché l'ISEE sia calcolato sul saldo anche quando inferiore alla giacenza media.

I dati contabili (saldo finale e giacenza media) vanno espressi in euro anche per i rapporti finanziari in valuta in base al tasso di cambio a fine anno, o - per i rapporti chiusi nell'anno - alla data di chiusura del rapporto.

Per identificativo del rapporto si intende per i conti correnti e assimilati preferibilmente il codice IBAN ovvero, se non disponibile, il numero rapporto (ad esempio il numero del libretto, ecc.).

Nel caso di operatori finanziari esteri non dotati di codice fiscale, ma di altro codice identificativo, deve essere inserito il carattere E come primo carattere del campo operatore finanziario, seguito da un massimo di 15 caratteri alfanumerici (in caso di indisponibilità del codice identificativo, per operatori ad esempio extra Unione Europea, può essere inserito il valore END, dove ND sta per non disponibile).

4.2. Quadro FC2, seconda sezione: altre forme di patrimonio mobiliare

Indicare nella colonna "tipo rapporto" i seguenti codici:

- Codice 02 Rapporto di conto deposito titoli e/o obbligazioni
 Tale forma di deposito contiene i titoli acquistati o ricevuti dalla clientela ai fini della gestione e dell'amministrazione degli stessi.
 Sono tali i titoli di massa o in serie, nominativi o al portatore o all'ordine, titoli di Stato, obbligazioni, azioni.
 Sono altresì compresi in questa categoria i depositi a custodia per i fondi di qualsiasi tipologia: speculativi, di reddito, di accumulo, di investimento mobiliare.

Il valore da riportare è quello dell'estratto conto periodico inviato alla clientela e che riporta il controvalore dei titoli depositati.

- Codice 05 e codice 06 Gestione collettiva del risparmio e gestione patrimoniale
 Tali rapporti sono prevalentemente caratteristici delle società di gestione del risparmio (SGR) e degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR). La gestione collettiva del risparmio rappresenta quella tipologia di servizi di gestione patrimoniale caratterizzati dalla confluenza del risparmio raccolto in un fondo di investimento, amministrato da una SGR, la quale prende decisioni di investimento e disinvestimento in modo unitario, così che anche i rendimenti scaturenti dalla gestione siano ripartiti in maniera uniforme tra tutti i partecipanti, proporzionalmente alle quote di partecipazione al fondo.
 La gestione patrimoniale comprende l'insieme dei servizi del risparmio finanziario effettuato dagli operatori finanziari per conto terzi. In ambedue i casi il dato da riportare è quello contabilmente registrato o rilevato dalle comunicazioni periodiche inviate dall'operatore finanziario alla clientela.
- Codice 07 Certificati di deposito e buoni fruttiferi
 Titoli trasferibili a tasso fisso o variabile, rappresentativi di depositi a scadenza vincolata. Tali certificati possono essere nominativi e al portatore: indicare il valore nominale dei titoli.
 In questa codifica vanno riportati anche i buoni di risparmio postali.

Altre forme di patrimonio mobiliare meno ricorrenti

- Codice 04 rapporto fiduciario ex legge n. 1966 del 1939
 Convenzionalmente tale rapporto, considerato tipico, serve ad indicare i rapporti fra fiduciante e fiduciaria. Tali rapporti sono quelli che il cliente, sottoscrive con una società fiduciaria alla quale intesta ed affida la gestione di un bene mobiliare o immobiliare alle condizioni e nei termini stabiliti contrattualmente nel rapporto fiduciario.
 Indicare i controvalori contabili a fine anno di ogni rapporto fiduciario così come comunicati nei resoconti periodici inviati alla clientela.
- Codice 23 prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione
 Si intendono in questo caso i prodotti che riguardano le polizze di tipo finanziario-assicurativo di tipo unit-linked, index-linked e i contratti ed operazioni di capitalizzazione.
 Indicare il numero totale delle polizze e l'ammontare dei premi versati al netto dei relativi riscatti effettuati.

Indicare, l'identificativo del rapporto, il codice fiscale dell'operatore finanziario, il valore al 31 dicembre (salvo quando non rilevabile come sopra specificato). Indicare la data di inizio e fine del rapporto solo se il rapporto è stato rispettivamente aperto o cessato in corso d'anno. Per identificativo del rapporto si intende preferibilmente il codice IBAN ovvero, se non disponibile, il numero rapporto (ad esempio il numero dossier titoli ecc.).

Le carte prepagate non dotate di IBAN devono essere inserite con il codice 99.

Nel caso di operatori finanziari esteri non dotati di codice fiscale, ma di altro codice identificativo, deve essere inserito il carattere E come primo carattere del campo operatore finanziario, seguito da un massimo di 15 caratteri alfanumerici (in caso di indisponibilità del codice identificativo, per operatori ad esempio extra Unione Europea, può essere inserito il valore END, dove ND sta per non disponibile).

4.3. Quadro FC2: esclusione dal calcolo dell'ISEE dei Titoli di Stato, dei buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato e dei libretti di risparmio postale

In base a quanto previsto dal comma 4-bis dell'articolo 5 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, come modificato dal D.P.C.M. 14 gennaio 2025, n. 13, sono esclusi dal patrimonio mobiliare calcolato ai fini dell'ISEE, fino a un valore massimo di euro 50.000 per nucleo familiare:

- i Titoli di Stato di cui all'art. 3 del DPR 30 dicembre 2003, n. 398:
 - Buoni Ordinari del Tesoro – Bot;
 - Buoni del Tesoro Poliennali – Btp (tutte le categorie);
 - Certificati di Credito del Tesoro – CCTeu.
- i Buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato;
- i Libretti di risparmio postale,

di seguito indicati per brevità "Titoli di Stato".

I rapporti finanziari interessati da tale esclusione sono i seguenti:

- "Codice **02**" - Rapporti di conto deposito titoli e/o obbligazioni;
- "Codice **03**" - Conti deposito a risparmio libero/vincolato detenuti esclusivamente presso Poste Italiane;
- "Codice **06**" – Gestione patrimoniale;
- "Codice **07**" - Certificati di deposito e buoni fruttiferi detenuti esclusivamente presso Poste Italiane.

Nella compilazione della DSU il dichiarante indicherà per le suddette tipologie di rapporti, intestati ai componenti del nucleo familiare, i relativi dati contabili, calcolati secondo quanto già esplicitato nei precedenti paragrafi 4.1 e 4.2, al netto del valore dei "Titoli di Stato" inclusi nel patrimonio mobiliare del nucleo stesso, tenendo presente che:

- in via generale le scelte alternative sui rapporti finanziari che è possibile non dichiarare o dai quali può essere sottratta una parte, fino al valore massimo di € 50.000 per nucleo familiare, sono equivalenti (vedi Esempi), in quanto influiscono allo stesso modo sul calcolo dell'ISEE;
- l'unica eccezione riguarda il caso del genitore non coniugato e non convivente attratto nel nucleo del figlio minorenne o studente universitario (rinvio Istruzioni parte 3, par. 3.1.3). In tale caso è preferibile escludere prima i "Titoli di Stato" posseduti dai componenti del nucleo ordinario e successivamente, qualora non sia stato ancora raggiunto il limite massimo di € 50.000 per nucleo, quelli posseduti dal genitore non coniugato e non convivente attratto.

Nell'ipotesi di genitore non coniugato e non convivente attratto è possibile compilare il foglio componente da allegare alla DSU in cui è presente il figlio minorenne o lo studente universitario oppure indicare gli estremi della DSU del genitore attratto. La prima opzione è preferibile qualora nella DSU che ha presentato autonomamente il genitore attratto siano stati già esclusi i "Titoli di Stato" da lui posseduti per un valore che, sommato a quello dei "Titoli di Stato" esclusi nella DSU del nucleo del figlio minorenne o dello studente universitario, superino il limite di € 50.000.

Esempio 1: i coniugi Stefania e Luigi, costituenti un nucleo familiare, sono titolari rispettivamente di un rapporto di tipo **06** e un rapporto di tipo **02**. Il rapporto di tipo **06**, con un valore complessivo di € 70.000, include "Titoli di Stato" per un valore di € 30.000. Il rapporto di tipo **02**, con un valore complessivo di € 60.000, include "Titoli di Stato" per un valore di € 25.000 ma è cointestato al 50% con un soggetto che non fa parte del suddetto nucleo familiare. Dal patrimonio mobiliare di Stefania e Luigi potrà essere sottratto complessivamente il valore di € 42.500 (30.000 + 25.000 / 2). A titolo meramente esemplificativo vengono mostrate due possibili modalità alternative di calcolo per sottrarre tale importo:

a. Stefania indicherà nel quadro **FC2** il rapporto di tipo **06** con il valore di **€ 40.000**, calcolato nel modo seguente:
 70.000 - 30.000 = **40.000**
 Luigi indicherà nel quadro **FC2** il rapporto di tipo **02** (rapporto cointestato con un soggetto non facente parte del nucleo familiare) con il valore di **€ 17.500** calcolato nel modo seguente:
 60.000 / 2 - 25.000 / 2
 30.000 – 12.500 = **17.500**
 Complessivamente, il patrimonio mobiliare dichiarato per nucleo familiare è pari a **€ 57.500**.

In alternativa:

b. Stefania indicherà nel quadro **FC2** il rapporto di tipo **06** con il valore di **€ 27.500**, calcolato nel modo seguente:
 70.000 - 42.500 = **27.500**
 Luigi indicherà nel quadro **FC2** il rapporto di tipo **02** (rapporto cointestato con un soggetto non facente parte del nucleo familiare) con il valore di **€ 30.000** calcolato nel modo seguente:
 60.000 / 2
 30.000 – 0 = **30.000** (Importo dei titoli di stato complessivamente riportato da Stefania nel suo quadro **FC2**)
 Complessivamente, il patrimonio mobiliare dichiarato per nucleo familiare è pari a **€ 57.500**.

Esempio 2: i coniugi Stefania e Luigi, costituenti un nucleo familiare, sono titolari rispettivamente di un rapporto di tipo **07** detenuto presso Poste Italiane e un rapporto di tipo **02**. Il rapporto di tipo **07** include "Titoli di Stato" per un valore di € 35.000. Il rapporto di tipo **02**, con un valore complessivo di € 70.000, include "Titoli di Stato" per un valore di € 20.000. Dal patrimonio mobiliare di Stefania e Luigi potrà essere sottratto complessivamente il valore di € 50.000, che rappresenta l'importo massimo di esenzione per i "Titoli di Stato". A titolo meramente esemplificativo vengono mostrate due possibili modalità alternative di calcolo per sottrarre tale importo:

a. Stefania potrà non indicare nel quadro **FC2** il rapporto di tipo **07** detenuto presso Poste Italiane, in quanto il valore di € 35.000 può essere esonerato interamente dal calcolo:
 35.000 - 35.000 = **0**
 Luigi indicherà nel quadro **FC2** il rapporto di tipo **02** con il valore di **€ 55.000**, calcolato nel modo seguente:
 70.000 - 15.000 (importo residuo per non superare la soglia di € 50.000 per nucleo) = **55.000**
 Complessivamente, il patrimonio mobiliare dichiarato per nucleo familiare è pari ad **€ 55.000**.

In alternativa:

b. Stefania potrà indicare nel quadro **FC2** il rapporto di tipo **07** con il valore di **€ 5.000**, calcolato nel modo seguente:
 35.000 - 30.000 = **5.000**
 Luigi indicherà nel quadro **FC2** il rapporto di tipo **02** con il valore di **€ 50.000**, calcolato nel modo seguente:
 70.000 - 20.000 (importo residuo per non superare la soglia di € 50.000 per nucleo) = **50.000**
 Complessivamente, il patrimonio mobiliare dichiarato per nucleo familiare è pari ad **€ 55.000**.

5. MODULO FC.1 - QUADRO FC3 "PATRIMONIO IMMOBILIARE"

Il *Quadro FC3* contiene i dati relativi al patrimonio immobiliare posseduto in Italia e all'estero dal soggetto a cui è intestato il Foglio componente. Va indicato il valore dei singoli cespiti posseduti dal soggetto alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, e ciò indipendentemente dal periodo di possesso del bene. Ne consegue, pertanto, che:

- non dovranno essere considerati i beni posseduti solo successivamente;
- dovranno comunque essere considerati i beni posseduti al 31 dicembre, anche se non più posseduti alla data della dichiarazione.

Nel patrimonio immobiliare sono compresi i diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi); è invece esclusa la cd. "nuda proprietà".
Se al 31 dicembre non dovesse sussistere un patrimonio immobiliare posseduto dal soggetto, il quadro FC3 non deve essere compilato.

Nota bene: per le DSU presentate nell'anno 2025 non va indicato il valore degli immobili, posseduti al 31 dicembre, distrutti o dichiarati inagibili in seguito a calamità naturali.

Il quadro FC3 è costituito da una tabella, le cui righe identificano i singoli cespiti che costituiscono il patrimonio immobiliare posseduto dal soggetto a cui è intestato il Foglio componente.
Nella prima colonna, andrà indicato il tipo di patrimonio di cui si tratta (se fabbricato, si dovrà scrivere F, se terreno edificabile TE, se terreno agricolo TA).
Nella seconda colonna andrà indicato il Comune o lo Stato estero in cui è situato il bene immobile.
Nella terza colonna si dovrà scrivere, in percentuale, la quota posseduta dal soggetto titolare (se l'immobile è tutto in suo possesso, si dovrà scrivere 100%; se lo è solo la metà, si dovrà scrivere 50%, e via di seguito).
Nella quarta colonna si dovrà indicare il valore dell'immobile:

a) come definito ai fini dell'IMU (Imposta municipale unica) se situato in Italia;

b) come definito ai fini IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) se situato all'estero.

Tale valore va dichiarato anche quando l'immobile è esente ai fini della stessa IMU.

Nota bene: se il titolare possiede solo una quota dell'immobile (sarà stato indicato nella terza colonna della tabella), il dichiarante dovrà indicare solo la parte di spettanza del valore ai fini IMU/ IVIE (indicherà tutto il valore ai fini IMU/ IVIE se l'immobile è tutto in possesso del titolare; indicherà la metà del valore IMU/ IVIE se l'immobile è per il 50% in suo possesso, ecc.).

Nella quinta colonna occorrerà indicare per ciascun immobile il capitale residuo del mutuo al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, contratto per l'acquisto o la costruzione del bene, che resta da pagare per il bene medesimo; questo valore, infatti, sarà detratto in sede di calcolo dal valore ai fini IMU / IVIE (indicare, anche in questo caso, tutto il valore del capitale residuo del mutuo se il bene è tutto in possesso del titolare; metà valore del capitale residuo del mutuo se il bene è solo per il 50% in suo possesso, ecc.). Nel caso in cui il mutuo si riferisca sia alla casa di abitazione sia alla relativa pertinenza, ma non sia stabilito l'ammontare dei due importi, bisogna ripartire l'importo del mutuo in proporzione alle rendite catastali rispettivamente della casa di abitazione e della relativa pertinenza.
Nell'ultima colonna va contrassegnato con una X il solo bene immobile che è stato indicato nel Quadro B come casa di abitazione del nucleo, sempre che sia stata indicata una abitazione di proprietà e non in locazione o altro. Se la casa di abitazione è di proprietà di più soggetti appartenenti al nucleo familiare, lo stesso immobile andrà contrassegnato su ciascun Foglio componente relativo ai proprietari.

Nota bene: nel caso il nucleo risieda in abitazione di proprietà, indicata nel quadro B, non posseduta al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello della dichiarazione (ad esempio per acquisto dell'immobile effettuato nell'anno in corso), è possibile indicare nel quadro FC3 una casa di abitazione diversa da quella indicata nel quadro B, a patto che l'immobile corrispondesse all'abitazione di residenza al 31 dicembre del secondo anno precedente.

Esempio: se i coniugi Stefania e Luigi sono proprietari, ognuno con una quota del 50 %, della casa di abitazione del nucleo da essi costituito, l'immobile andrà contrassegnato con una X sia nel Quadro FC3 relativo a Stefania sia su quello relativo a Luigi.

Per la casa di proprietà la relativa franchigia si cumula alla detrazione per il mutuo residuo nel limite del valore dell'immobile.

6. MODULO FC.1 - QUADRO FC4 "REDDITI E TRATTAMENTI DA DICHIARARE AI FINI ISEE"

Per ciascun componente del nucleo, le principali informazioni reddituali sono fornite al "sistema informativo dell'ISEE" direttamente dall'Agenzia delle entrate e pertanto non devono essere autodichiarate. Tuttavia, in alcune situazioni particolari, le predette informazioni dovranno essere fornite compilando l'apposito Quadro FC8.

Dovranno invece essere sempre autodichiarati nel Quadro FC4 gli importi relativi ad alcune tipologie reddituali meno frequenti qualora percepite nell'anno di riferimento.

I dati autodichiarati verranno sottoposti a successiva verifica.

Nota bene: I dati reddituali da indicare nel presente Quadro sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica. Quindi, se la richiesta viene effettuata nel 2025, i dati reddituali da indicare sono quelli relativi al 2023 (dichiarazione dei redditi anno 2024 relativa all'anno d'imposta 2023).

6.1. Redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta (non inclusi nel Quadro FC8)

Nota bene: Nel presente campo non devono essere inseriti i redditi per i quali si è fruito di uno dei seguenti regimi agevolati, qualora indicati nella dichiarazione dei redditi:

- regime di vantaggio previsto per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità;
- regime forfettario previsto per imprese individuali e lavoratori autonomi;
- regime della "cedolare secca" per i redditi derivanti da canoni di locazione di immobili.

Se per i predetti redditi non è stata presentata la dichiarazione dei redditi, essi dovranno essere indicati nel quadro FC8 (Redditi, trattamenti e spese).

In questo campo occorre indicare i redditi percepiti nell'anno di riferimento che sono stati assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, come ad esempio:

1) I compensi percepiti da soggetti impegnati in **lavori socialmente utili (LSU)** in regime agevolato assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta:

 Si tratta dei contribuenti che hanno percepito nell'anno di riferimento esclusivamente redditi da LSU ovvero, oltre a percepire redditi da LSU, possiedono altri redditi ai fini IRPEF per un importo non superiore a euro 9.296,22 (al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze) ed hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia;

 L'importo assoggettato a ritenuta a titolo d'imposta (quota imponibile) è riportato nella CU 2024 al punto 497 (la quota esente, indicata nel punto 496 della CU 2024, deve essere riportata nel relativo campo del presente quadro);

2) Le prestazioni di **previdenza complementare** erogate sotto forma di rendita comprese nel maturato dal 1° gennaio 2007:

 Se la prestazione viene erogata sotto forma di rendita, il contribuente deve indicare l'ammontare del relativo reddito così come indicato nelle annotazioni della CU 2024 con il codice AX;

 Non devono essere indicate le prestazioni erogate dai fondi pensione sotto forma di capitale;

3) I redditi derivanti dalle **prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio**:

 Il contribuente che ha percepito provvigioni derivanti da attività di vendita a domicilio deve indicare l'importo del campo 8 della Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi rilasciata per l'anno d'imposta 2023 contenute nella CU 2024, se al punto 1 è presente il codice V o V2.

4) I compensi percepiti per le **attività sportive dilettantistiche**:

 Il contribuente che ha percepito redditi per attività sportive dilettantistiche di importo superiore a 10.000,00 euro indica l'ulteriore importo (fino 20.658,28 euro) riportato nel punto 8 della CU 2024 - Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Se l'importo indicato nel punto 8 della CU 2024 - Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, è uguale o maggiore a 20.658,28 euro, il contribuente indica 20.658,28 euro. Se il contribuente è in possesso di più CU e la somma degli importi indicati nel punto 8 delle diverse CU 2024 è uguale o maggiore a 20.658,28 euro, il contribuente indica 20.658,28 euro. Dal 1° luglio 2023 i compensi percepiti dagli sportivi operanti nel settore dilettantistico non sono più assoggettati ad imposta sostitutiva.

5) Somme per **premi di risultato e welfare aziendale**:

 Sono quei compensi percepiti dai lavoratori dipendenti del settore privato titolari del contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato, che il datore di lavoro ha assoggettato a imposta sostitutiva entro i limiti di reddito previsti dalla normativa di riferimento.

 Se è stata presentata la dichiarazione dei redditi (redditi PF2024 o 730/2024) indicare le somme assoggettate ad imposta sostitutiva, nei limiti reddituali previsti dalla normativa vigente, indicati rispettivamente nel rigo RC4 o nel rigo C4 in cui è barrata la casella "tassazione sostitutiva".

 In assenza di dichiarazione o nei casi in cui gli incrementi della produttività non devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi, occorre indicare le somme assoggettate ad imposta sostitutiva riportate nella Certificazione Unica, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, nei punti 572 o 592.

6) **Mance al settore turistico alberghiero e di ricezione:**

 Le somme destinate dai clienti ai lavoratori appartenenti ai settori della ristorazione e delle attività ricettive a titolo di liberalità (le cosiddette mance), qualora siano state assoggettate ad un'imposta sostituiva dell'IRPEF con aliquota del

5%. Il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva direttamente dal sostituto d'imposta è indicato al punto 652 della CU 2024.

6.2. Redditi esenti da imposta (esclusi i trattamenti erogati dall'INPS)

In questo campo indicare i redditi percepiti che, in base alle norme vigenti, non rientrano nel reddito complessivo IRPEF né sono assoggettati ad altre tipologie di imposizione in Italia, come ad esempio:

1) le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa;
2) Somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative (ad esempio le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo);
3) Somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), per i docenti e ricercatori che rientrano in Italia dall'estero (indicate al punto 463, con codice 2 al punto 462 della CU 2024 – Certificazione di lavoro dipendente e assimilati oppure nel punto 7 della CU 2024 - Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi rilasciata per l'anno d'imposta 2023, se al punto 6 è presente il codice 2;
4) Somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell'ammontare erogato) per i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall'estero indicate al punto 463, con codice 4 al punto 462 della CU 2024 - Certificazione di lavoro dipendente e assimilati oppure nel punto 7 della CU 2024 - Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi rilasciata per l'anno d'imposta 2023, se al punto 6 è presente il codice 4;
5) Somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (70% dell'ammontare erogato) per i lavoratori dipendenti rientrati in Italia dall'estero a decorrere dal 30 aprile 2019, indicate al punto 463, con codice 6 al punto 462 della CU 2024 - Certificazione di lavoro dipendente e assimilati oppure nel punto 7 della CU 2024 - Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi rilasciata per l'anno d'imposta 2023, se al punto 6 è presente il codice 6;
6) Somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato) per i lavoratori dipendenti rientrati in Italia dall'estero a decorrere dal 30 aprile 2019, indicate al punto 463, con codice 8 al punto 462 della CU 2024 - Certificazione di lavoro dipendente e assimilati oppure nel punto 7 della CU 2024 - Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi rilasciata per l'anno d'imposta 2023, se al punto 6 è presente il codice 8;
7) Somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell'ammontare erogato) per i lavoratori dipendenti con la qualifica di sportivo professionista, rientrati in Italia dall'estero a decorrere dal 30 aprile 2019, indicate al punto 463 con codice 9 al punto 462 della CU 2024 - Certificazione di lavoro dipendente e assimilati oppure nel punto 7 della CU 2024 - Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi rilasciata per l'anno d'imposta 2023, se al punto 6 è presente il codice 9;
8) Somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell'ammontare erogato) per i lavoratori dipendenti rientrati in Italia prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021, indicate al punto 463, con codice 13 al punto 462 della CU 2024 Certificazione di lavoro dipendente e assimilati oppure nel punto 7 della CU 2024 - Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi rilasciata per l'anno d'imposta 2023, se al punto 6 è presente il codice 13;
9) Somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato) per i lavoratori dipendenti rientrati in Italia prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021, indicate al punto 463, con codice 14 al punto 462 della CU 2024 Certificazione di lavoro dipendente e assimilati oppure nel punto 7 della CU 2024 - Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi rilasciata per l'anno d'imposta 2023, se al punto 6 è presente il codice 14;
10) Somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato) per i docenti e i ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2022, indicate al punto 463, con codice 15 al punto 462 della CU 2024 Certificazione di lavoro dipendente e assimilati oppure nel punto 7 della CU 2024 - Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi rilasciata per l'anno d'imposta 2023, se al punto 6 è presente il codice 15;
11) Quota esente relativa ai compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato (indicata nella CU 2024 al punto 496);
12) Quota esente relativa a compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche ovvero per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche , indicata nel punto 7 della CU 2024 - Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi rilasciata per l'anno d'imposta 2023, se nel punto 1 è presente il codice N o N1, ovvero il codice N3 se al punto 6 della CU 2024 - Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi è indicato il codice 20. A ciò si aggiunge, in caso di lavoro dipendente,

la quota esente indicata, unitamente al reddito imponibile, nei punti 781, 782, 784, 785, della CU 2024 - Certificazione di lavoro dipendente e assimilati;

13) Quota esente relativa ai redditi di lavoro dipendente corrisposti al soggetto residente in Italia che ha prestato, in via continuativa, la propria attività nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi - lavoratori frontalieri - (la quota esente è indicata unitamente al reddito imponibile ai punti 455 e 456 della CU 2024);

14) Quota esente relativa alle somme per premi di risultato e welfare aziendale (indicata nei punti 573 e 593 della CU 2024).

6.3. Proventi agrari ai fini IRAP

In questo campo l'imprenditore agricolo deve indicare i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA.

A tal fine va assunto il valore della produzione netta determinata ai fini dell'IRAP (a prescindere dalla non assoggettabilità ad IRAP dell'imprenditore agricolo e tenendo conto della formulazione dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 446 del 1997 in vigore alla data del 31 dicembre 2015), a cui devono essere sottratti i costi del personale a qualunque titolo utilizzato per lo svolgimento dell'attività agricola, secondo le regole applicabili ai fini IRAP.

6.4. Redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU

In questo campo deve essere indicata la rendita catastale dei fabbricati rivalutata del 5% ed il reddito dominicale dei terreni rivalutato dell'80% ed il reddito agrario dei terreni rivalutato del 70%, qualora i redditi fondiari non siano stati indicati nel reddito complessivo ai fini IRPEF.

Qualora il reddito del terreno o dell'immobile concorra solo in parte al reddito complessivo ai fini IRPEF, nel presente campo dovrà essere indicata la restante parte, applicando alla corrispondente rendita catastale i criteri di rivalutazione sopra indicati.

Ad esempio, nell'anno d'imposta 2023, in caso di immobile ad uso abitativo non locato assoggettato a IMU (con le relative pertinenze), situato nello stesso Comune ove si trova l'abitazione principale, il relativo reddito concorre al complessivo IRPEF nella misura del 50%.

Conseguentemente, nel presente campo dovrà essere indicata la restante parte della rendita catastale (pari al 50%) rivalutata del 5%.



Nota bene: Se nell'anno di riferimento dei redditi da indicare nella DSU, il reddito agrario dei terreni concorre alla determinazione del "reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef", secondo le specifiche regole di definizione, (come ad es. nel caso di DSU presentata nel 2025, anno di riferimento dei redditi 2023), tale reddito agrario non deve essere indicato nel presente campo.

A parità di condizioni sopra descritte, in caso di esonero e assenza della Certificazione Unica o di sospensione degli adempimenti dichiarativi a causa di eventi eccezionali, il cittadino è tenuto ad autocertificare il reddito complessivo Irpef (comprensivo di tutte le sue componenti) nello specifico campo del Quadro FC8 ad esso dedicato, senza dover indicare il reddito agrario nel presente campo.

6.5. Trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati dall'INPS, ad esclusione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità

Occorre indicare i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati dall'INPS, con esclusione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità, come da disposto in materia dalle sentenze del Consiglio di Stato n.838, 841 e 842 del 2016.

In applicazione delle sopra citate sentenze, non vanno indicati, a prescindere dalla rendicontazione, i contributi erogati a titolo di rimborso per spese che la persona con disabilità e/o non autosufficienza ha la necessità di sostenere per svolgere le sue attività quotidiane (ad esempio i contributi per l'assistenza indiretta, vita indipendente, gli assegni di cura, i contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche o per l'acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati o per il trasporto personale).

Non costituiscono trattamenti e non devono perciò essere indicati le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

Analogamente non devono essere indicati i contributi che sono erogati a titolo di rimborso spese, poiché, assimilabili, laddove rendicontati, alla fornitura diretta di bene e/o servizi.

Non costituisce trattamento assistenziale, previdenziale ed indennitario e non va indicato il rimborso spese per le famiglie affidatarie di persone minorenni.

6.6. Redditi da lavoro dipendente prestato all'estero o redditi da pensione di fonte estera tassati esclusivamente all'estero

In questo campo deve essere indicata tali tipologie di reddito qualora prestato all'estero o di fonte estera e tassato esclusivamente nello Stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni.

6.7. Reddito lordo dichiarato ai fini fiscali dai residenti all'estero (iscritti all'AIRE) nel paese di residenza

In questo campo deve essere indicata tale tipologia di reddito per i componenti del nucleo familiare iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE). Tale importo deve essere convertito in euro, al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

6.8. Redditi fondiari di beni situati all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'IVIE

In questo campo devono essere indicati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati, soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, determinati secondo le specifiche regole indicate all'art. 70 del Tuir.

7. MODULO FC.1 - QUADRO FC5 "ASSEGNI PERIODICI PER CONIUGE E FIGLI"

Nel quadro FC5 vanno inseriti gli importi relativi agli assegni periodici destinati al coniuge e ai figli, percepiti o corrisposti nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (ad esempio, nel 2025 indicare gli assegni percepiti o corrisposti nel 2023).

7.1. Quadro FC5, prima sezione: assegni percepiti

In tale sezione vanno inseriti solo gli assegni percepiti per il mantenimento dei figli in quanto gli assegni percepiti per il coniuge sono già inclusi nel reddito complessivo (direttamente rilevato dall'Agenzia delle entrate).

7.2. Quadro FC5, seconda sezione: assegni corrisposti

In tale sezione vanno inseriti:

- l'importo, come indicato nel provvedimento del giudice, degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva (compresi quelli destinati al mantenimento dei figli) o in seguito allo scioglimento o annullamento del matrimonio. Tale importo va inserito anche nel caso in cui il coniuge a cui sono corrisposti gli assegni sia residente all'estero
- l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore nel caso in cui i genitori non siano coniugati o effettivamente e legalmente separati anche in assenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che abbia stabilito l'importo degli assegni.

8. MODULO FC.1 - QUADRO FC6 "AUTOVEICOLI E ALTRI BENI DUREVOLI"

Nel Quadro FC6 bisogna indicare gli autoveicoli, i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché navi e imbarcazioni da diporto intestati, alla data di presentazione della DSU, al componente del nucleo a cui si riferisce il Modulo FC.1.
In particolare, la riga (o le righe in caso di molteplici mezzi intestati al componente) va compilata inserendo:

- nel *primo campo*: il tipo di veicolo intestato, attraverso l'apposizione del codice corretto definito nella parte sinistra del Quadro e che riporta le seguenti tipologie:
 - A = autoveicolo
 - M = motoveicolo
 - N = nave
 - I = imbarcazione da diporto
- nel *secondo campo*: per ogni veicolo inserito, la targa dello stesso o gli estremi di registrazione presso il registro competente (es. P.R.A. per gli autoveicoli ed i motoveicoli, R.I.D. per le navi o le imbarcazioni da diporto).

9. MODULO FC.1 - SOTTOSCRIZIONE DEL FOGLIO COMPONENTE

In questa sezione il dichiarante, dopo aver inserito il proprio nome e cognome, sottoscrive il Modulo FC.1, barrando le caselle relative ai Quadri FC che ha compilato per il componente del nucleo a cui il Foglio è riferito ed indicando il luogo e la data della sottoscrizione.

Il dichiarante si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato.



Nota bene: lo spazio di sottoscrizione, contenuto nel Modulo FC.1, è da utilizzare anche se sono stati compilati i Moduli FC.2 per le persone con disabilità e/o non autosufficienza ed FC.3 per le persone esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi o per le quali vi è sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali.

Pertanto, se sono stati compilati anche i Quadri FC7 (in caso di persona con disabilità e/o non autosufficienza) e/o FC8 sez. II (in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e assenza della Certificazione Unica o sospensione degli adempimenti tributari per eventi eccezionali) occorre barrare le caselle corrispondenti e contenute nello spazio di sottoscrizione del Modulo FC.1.

10. SOTTOSCRIZIONE DELLA DSU

Il dichiarante deve sottoscrivere, oltre al Foglio Componente, anche l'apposita sezione dedicata alla sottoscrizione dell'intera DSU.

PARTE 3 – L'ISEE IN SITUAZIONI SPECIFICHE

In alcune situazioni specifiche non si può compilare la DSU MINI perché è necessario fornire delle informazioni aggiuntive. Si riportano di seguito le situazioni specifiche e le istruzioni alla compilazione dei Moduli per fornire tali informazioni. Si tratta in particolare delle seguenti situazioni:

1. Presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti (con regole particolari nel caso di richiesta di prestazioni sociosanitarie e residenziali);
2. Prestazioni per il diritto allo studio universitario;
3. Prestazioni rivolte a figli minorenni (e universitari) in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro;
4. Esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e assenza della Certificazione Unica o sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali

1. PRESENZA NEL NUCLEO DI PERSONE CON DISABILITÀ E/O NON AUTOSUFFICIENTI

In presenza di persone con disabilità e/o non autosufficienti, in sede di calcolo dell'ISEE, viene applicata una maggiorazione della scala di equivalenza al fine di venire incontro a situazioni di maggiore bisogno.
In tali situazioni, anche se la persona è minorenne, deve sempre essere compilato, in aggiunta al **Modulo FC.1**, il **Modulo FC.2** contenente il solo Quadro FC7.

1.1 MODULO FC.2 QUADRO FC7 "DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA"

Il Modulo FC.2 deve essere compilato per ognuno dei **componenti,** anche minorenni, **disabili o non autosufficienti** che fanno parte del nucleo familiare dichiarato nel Quadro A del Modulo MB.1 (o del Modulo MB1.rid., se si sceglie il nucleo ristretto, vedi paragrafo seguente). Il Modulo FC.2 va compilato anche dal **genitore non convivente** (Quadro D) qualora debba compilare il Foglio componente e si trovi in una condizione di disabilità o non autosufficienza.

1.1.1. Quadro FC7, prima sezione: disabilità e non autosufficienza

In tale sezione occorre specificare il tipo di disabilità barrando la relativa casella:

- disabilità media
- disabilità grave
- non autosufficienza.

Per l'individuazione della casella da barrare occorre utilizzare la classificazione contenuta nella tabella sottostante "Classificazione delle disabilità".
Allo scopo di permettere gli opportuni controlli, devono essere inseriti alcuni dati identificativi della certificazione attestante il tipo di disabilità selezionata:

- Ente: l'ente che ha rilasciato la certificazione attestante la disabilità / non autosufficienza
- Doc. n.: il numero del documento / certificazione attestante la disabilità / non autosufficienza
- Data: data di rilascio della certificazione attestante la disabilità / non autosufficienza.

1.1.2. Quadro FC7, seconda sezione: prestazioni sociosanitarie in ambiente residenziale

In tale sezione va indicato – barrando la relativa casella – se la persona per la quale si compila il Modulo FC.2 è beneficiaria di prestazioni sociosanitarie in ambiente residenziale a ciclo continuativo. La casella va cioè barrata se la persona è ricoverata presso residenze sociosanitarie assistenziali – RSA, RSSA, residenze protette, ecc. – al momento della presentazione della DSU.

Nota bene: si deve barrare la casella solo nel caso in cui la persona per la quale si sta compilando il Modulo FC.2, **sia già beneficiaria** della prestazione. Nel caso in cui si voglia richiedere l'accesso a prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo, ma non si sia già ricoverati, la casella non deve essere barrata, mentre deve essere comunque compilato il **Modulo MB.3**.

1.2 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE

Le prestazioni sociosanitarie, ai sensi della definizione adottata a fini ISEE, sono identificate come le *"prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:*

1. *di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;*
2. *di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;*
3. *atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi."*

Nei casi di richiesta di **prestazioni sociosanitarie per persone maggiorenni con disabilità o non autosufficienza**, si ha facoltà di dichiarare un *nucleo familiare ristretto* rispetto a quello ordinario, composto esclusivamente dal **beneficiario** delle prestazioni, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF (a meno che non siano coniugati o abbiano figli).

Ferma restando la possibilità di scegliere il nucleo familiare ordinario individuato in base a quanto riportato nelle Istruzioni, parte 2, paragrafi da 1.1.1 a 1.1.11, in caso di scelta del nucleo ristretto si deve compilare il **Modulo MB.1rid.** e non il Modulo MB.1.

Nei casi di richiesta di **prestazioni sociosanitarie per persone minorenni con disabilità o non autosufficienza** non si ha facoltà di indicare un *nucleo familiare ristretto* perché si applica in ogni caso l'**ISEE minorenni**.

Lo stesso Modulo MB.1rid. può essere utilizzato nel caso di scelta del nucleo ristretto per le prestazioni connesse a corsi di **dottorato di ricerca.**

1.2.1 MODELLO BASE RIDOTTO (MB.1RID.) QUADRO A "NUCLEO FAMILIARE RISTRETTO"

1.2.1.1 Quadro A, prima sezione: nucleo familiare ristretto

In questa sezione deve essere descritta la composizione del nucleo familiare ristretto alla data di presentazione della DSU.

Il nucleo ristretto è composto dal beneficiario, che può essere un qualunque componente maggiorenne del nucleo familiare e, se esistenti, dalle seguenti persone che rispetto al beneficiario siano:

- coniuge
- figli minorenni (Il minore in affidamento preadottivo si considera equiparato al figlio minorenne dell'affidatario).
- figli maggiorenni solo se a carico ai fini IRPEF e se non coniugati e/o senza figli. I figli maggiorenni sono considerati a carico IRPEF dei genitori se hanno redditi non superiori alla soglia di euro 2.840,51 riportata nel Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917 art.12, comma 2), tale limite è elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni (legge 27 dicembre 2017, n. 205). Il reddito da prendere in considerazione per determinare se il figlio maggiorenne sia a carico o meno dei genitori è quello relativo all'anno di riferimento dei redditi riportati nella DSU (nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU; quindi, per le DSU presentate nel 2025 l'anno di riferimento è il 2023).

Il nucleo familiare ristretto può anche essere formato dal solo beneficiario.

> **Esempio**: nel caso di persona con disabilità maggiorenne non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto può essere composto dalla sola persona con disabilità.

Per le regole dei componenti del nucleo familiare ristretto si rinvia a quanto già indicato per il dichiarante (Istruzioni, parte 2, par.1.1.1), i coniugi (Istruzioni, parte 2, parr. 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4), le unioni civili (Istruzioni, parte 2, par. 1.1.5), i figli minorenni (Istruzioni, parte 2, parr. 1.1.6, 1.1.9) e figli maggiorenni (Istruzioni, parte 2, parr. 1.1.7, 1.1.10).

Nota bene: il beneficiario non deve necessariamente essere il dichiarante; tuttavia, il dichiarante deve necessariamente fare parte del nucleo ristretto.

Si ricorda che l'ISEE calcolato sulla base del nucleo ristretto può essere utilizzato solo per la richiesta di prestazioni sociosanitarie (o per prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca). Per la richiesta di altre prestazioni, pur in presenza di persone con disabilità, deve comunque essere utilizzato l'ISEE ordinario, calcolato a partire dal nucleo familiare standard.

Nella tabella del Quadro A devono essere indicati i dati dei componenti il nucleo familiare del beneficiario.

In particolare, devono essere indicati, per ogni riga, i dati anagrafici di ogni singolo componente (iniziando dal beneficiario) e, nelle prime cinque colonne, i dati relativi al cognome, nome, codice fiscale, data di nascita e Comune o Stato estero di nascita.

Nella sesta colonna bisogna barrare una delle due caselle (tra "M" e "F") indicanti il sesso del singolo componente inserito in ciascuna riga. Nella settima e ultima colonna "Assenza di redditi - trattamenti / patrimoni del minore" bisogna barrare la casella esclusivamente in caso di minorenni che non hanno reddito (nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU vedi Istruzioni parte 2, par. 6) e patrimonio (nel secondo anno precedente alla presentazione della DSU vedi Istruzioni, parte 2, parr. 4 e 5).

Nota bene: l'inserimento di questa indicazione è molto importante in quanto, per i componenti per i quali è stata barrata tale casella, non si dovrà compilare il relativo Modulo FC, se non per la sezione relativa alla disabilità (Quadro FC7), laddove ricorra. Per tutti gli altri componenti, va compilato il Modulo Foglio componente FC.

1.2.1.2 Quadro A, seconda sezione: nuclei familiari con figli minorenni

Vengono richieste al dichiarante alcune informazioni necessarie per sapere se si ha diritto ad un calcolo più vantaggioso della situazione economica del nucleo familiare.
La sezione va compilata solo nel caso in cui siano presenti minorenni tra i componenti del nucleo familiare ristretto dichiarato nella tabella precedente. Per la compilazione si rinvia a quanto indicato alle Istruzioni, parte 2, paragrafo 1.2.

1.2.1.3 Quadro A, terza sezione: nuclei familiari con almeno tre figli

Vengono richieste al dichiarante alcune informazioni necessarie per sapere se si ha diritto ad un calcolo più vantaggioso della situazione economica del nucleo familiare.
La sezione deve essere compilata esclusivamente se nel nucleo familiare del beneficiario vi siano almeno tre figli.
Ai fini del calcolo del numero dei figli rilevano tutti i figli del nucleo ristretto, compresi i figli del solo coniuge. Per la compilazione si rinvia a quanto indicato alle Istruzioni, parte 2, paragrafo 1.3.

1.2.2 MODULO MB.1RID. QUADRO B "CASA DI ABITAZIONE"

Per le istruzioni del Quadro B vedasi quanto già indicato al precedente paragrafo 2 considerando la parola nucleo sostituita da "nucleo ristretto".

Nota bene: Poiché il nucleo familiare ristretto non include tutti i componenti la famiglia anagrafica, può darsi il caso in cui il proprietario o il locatario della casa di abitazione sia membro della famiglia anagrafica, ma non del nucleo ristretto. Bisogna barrare la casella "di proprietà" ovvero "in locazione" solo se il proprietario o il locatario sono inclusi nel nucleo ristretto indicato nel Quadro.

1.3.1 MODULO MB.3

QUADRO E "DATI PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO"

Il Modulo **MB.3** deve essere compilato **esclusivamente** per la richiesta di prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo (ad esempio, ricovero presso residenze socioassistenziali – RSSA, RSA, residenze protette, ecc.) da parte di persone maggiorenni.
Per accedere a tali prestazioni, come per le altre prestazioni sociosanitarie, si può scegliere di dichiarare il nucleo familiare ristretto (vedi paragrafo precedente).

1.3.2 Quadro E, prima sezione:

In tale sezione è necessario inserire il Codice Fiscale del beneficiario della prestazione erogata in ambiente residenziale a ciclo continuativo e la data di richiesta del ricovero.
Occorre poi specificare, barrando la relativa casella, se ricorra una delle situazioni di seguito descritte:

1) deve essere barrata la casella "SI" se **il beneficiario ha figli non compresi nel nucleo familiare di cui al Quadro A** del Modulo MB.1 o del Modulo MB.1rid. (nel caso abbia optato per tale Modulo)
2) deve essere barrata la casella "SI" se **il beneficiario ha effettuato donazioni di immobili nei confronti di persone non comprese nel nucleo familiare di cui al Quadro A** del Modulo MB.1 o del Modulo MB.1 rid. (nel caso abbia optato per tale Modulo)

Nota bene: nel caso in cui non sussista alcuna delle situazioni sopra indicate e non venga dunque barrata alcuna delle due caselle, le successive sezioni "Figli non compresi nel nucleo" e "Donazioni di immobili" del Quadro E non devono essere compilate.

Se ricorre una delle situazioni sopra descritte ai precedenti punti 1) e 2) ed è stata quindi barrata almeno una delle due caselle "SI" occorre compilare la/le sezione/i corrispondente/i secondo le indicazioni che seguono.

1.3.3 Quadro E, seconda sezione: figli non compresi nel nucleo

In presenza di "Figli del beneficiario non compresi nel nucleo *di cui al quadro A*", per ognuno di tali figli viene calcolata una **componente aggiuntiva** da sommare all'ISEE del beneficiario della prestazione, ed occorre a tal fine associare la DSU del beneficiario alla DSU del figlio non convivente ovvero al suo Foglio componente inclusivo del quadro FC9 (Modulo FC.4).
Pertanto, occorre indicare nell'apposita tabella gli estremi di tali dichiarazioni.
La componente aggiuntiva **non viene** invece **calcolata** esclusivamente quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

A. per tali figli o per un componente del loro nucleo familiare sia stata accertata la condizione di disabilità media, grave o di non autosufficienza

B. sia stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) l'estraneità di tali figli in termini di rapporti affettivi ed economici rispetto al beneficiario della prestazione. In tal caso occorre indicare l'eventuale condizione di esclusione nella tabella.

In ogni caso, quindi, per ogni figlio non incluso nel nucleo familiare dichiarato nel quadro A del Modulo MB.1 o del Modulo MB1.rid. è necessario inserire il relativo codice fiscale e, alternativamente:

- qualora per il figlio **ricorra** una delle condizioni A o B, è necessario specificare la condizione di esclusione inserendo la relativa lettera identificativa (A o B) e gli estremi dell'atto che identifica la condizione di esclusione (es. certificazione di disabilità, sentenza dell'autorità giudiziaria o provvedimento dei servizi sociali sull'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici);
- qualora per il figlio **non ricorrano** le condizioni di esclusione A o B (e deve essere quindi calcolata la componente aggiuntiva) è necessario specificare gli estremi della DSU in corso di validità precedentemente presentata da tale figlio oppure gli estremi del Modulo FC.4 (Foglio componente inclusivo del Modulo FC.4 - Modulo aggiuntivo).

Nota bene: Qualora sia necessario il calcolo della componente aggiuntiva, la mancanza dell'indicazione degli estremi della DSU o del Foglio componente inclusivo del modulo aggiuntivo comporta l'impossibilità di calcolare l'ISEE per la richiesta di prestazioni sociosanitarie residenziali.

1.3.4 Quadro E, terza sezione: donazioni di immobili

Tale sezione deve essere compilata qualora nel Quadro E sia stata barrata la casella corrispondente all'opzione *"il beneficiario della prestazione ha effettuato donazioni di immobili nei confronti di persone non comprese nel nucleo familiare di cui al quadro A".*

Nota bene: Occorre indicare:

a) sia le donazioni a persone non facenti parte del nucleo effettuate successivamente alla prima richiesta della prestazione;

b) sia le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la prima richiesta della prestazione solo se in favore del coniuge, dei figli o di altri familiari tenuti agli alimenti che non rientrino nel nucleo.

Occorre quindi specificare il tipo di donazione effettuata dal beneficiario barrando la casella corrispondente:

a) ***"sono state effettuate donazioni successivamente alla prima richiesta della prestazione":***

Esempio: se la prima richiesta di prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo per il beneficiario è avvenuta il 20/01/2025 nella tabella sottostante dovranno essere indicate tutte le donazioni effettuate successivamente al 20/01/2025, chiunque sia il soggetto donatario

b) ***"sono state effettuate donazioni in favore del coniuge, dei figli o di altri familiari tenuti agli alimenti nei 3 anni precedenti la prima richiesta della prestazione":***

Esempio: se la prima richiesta di prestazione è avvenuta il 20/01/2025, dovranno essere indicate nella tabella sottostante tutte le donazioni verso i soggetti tenuti agli alimenti a partire dal 20/01/2022.

A tal riguardo, ai sensi dell'articolo 433 del Codice civile possono essere tenuti agli alimenti:

- il coniuge;
- i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani (fratelli e/o sorelle con entrambi i genitori in comune) o unilaterali (fratelli e/o sorelle con un solo genitore in comune), con precedenza dei germani sugli unilaterali.

c) ***"sono state effettuate donazioni prima della richiesta, ma a persone diverse da quelle tenute agli alimenti o comunque anteriormente ai 3 anni dalla richiesta"***

Se le donazioni sono state effettuate anteriormente ai tre anni dalla richiesta della prima prestazione o anteriormente alla richiesta della prima prestazione, ma a soggetti diversi da quelli tenuti agli alimenti, non è necessario compilare la tabella sottostante.

Esempio: se la prima richiesta di prestazione è avvenuta il 20/01/2025, non rilevano e non dovranno essere indicate in tabella le donazioni effettuate prima del 20/01/2022, chiunque sia il soggetto donatario, così come le donazioni effettuate tra il 20/01/2022 e il 19/01/2025 se effettuate verso soggetti diversi da quelli tenuti agli alimenti.

Per ogni cespite donato (o quota di esso) che rispetti le condizioni A. o B. bisognerà compilare una riga della tabella sottostante, inserendo le seguenti informazioni:

- **tipo di immobile**: indicare, per ogni cespite donato o quota di esso, la relativa tipologia utilizzando uno dei seguenti codici:
 – F: fabbricato
 – TE: terreno edificabile
 – TA: terreno agricolo
- **situato nel comune o stato estero**: indicare, per ogni cespite donato o quota di esso, il comune o lo stato estero dove è situato
- **quota posseduta (%)**: indicare, per ogni cespite donato o quota di esso, la quota percentuale posseduta dal beneficiario della prestazione al momento della donazione (da 1% a 100%)
- **quota donata (%)**: indicare, per ogni cespite donato o quota di esso, la quota percentuale donata dal beneficiario della prestazione (da 1% a 100%), con riferimento alla quota posseduta.

 Esempio: qualora si sia donata l'intera quota di proprietà di un immobile di cui si possiede il 50%, bisognerà indicare come quota donata il 100%.
- **valore ai fini IMU (valore ai fini IVIE se all'estero)**: indicare, per ogni cespite donato o quota di esso, il valore ai fini IMU o se all'estero il valore ai fini IVIE
- **codice fiscale di chi ha ricevuto la donazione**: inserire, per ogni cespite donato o quota di esso, il codice fiscale del soggetto che ha ricevuto l'immobile in donazione.

Nota bene: Gli importi devono essere arrotondati all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. Esempio: 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65.

Il dichiarante deve infine sottoscrivere il Quadro E se il Modulo MB.3 non è presentato contestualmente alla DSU.

Nota bene: Non devono essere indicate le donazioni di immobili effettuate dal beneficiario in favore di soggetti non facenti parte del proprio nucleo familiare se la donazione ha avuto ad oggetto la sola "nuda proprietà" dell'immobile e se del diritto di usufrutto o del diritto di abitazione sia titolare un componente del nucleo del beneficiario.

2. PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Per la richiesta di **prestazioni per il diritto allo studio universitario** (esempio agevolazioni per tasse universitarie, mensa e alloggi universitari a tariffa agevolata) è necessario fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nel Modulo MB.1, poiché occorre indicare alcuni dati sulla condizione del soggetto che intende richiederne, di seguito denominato "studente universitario", in particolare con riferimento al grado di autonomia dello studente rispetto al nucleo familiare di origine.
Occorre pertanto compilare, oltre al **Modulo MB.1** anche il **Quadro C ed eventualmente il Quadro D contenuti nel Modulo MB.2.**

Nota bene: per le prestazioni connesse ai corsi di **dottorato di ricerca** valgono le regole generali dell'ISEE STANDARD con l'unica avvertenza che è possibile scegliere un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario, utilizzando l'apposito Modulo MB.1rid in sostituzione del Modulo MB.1 (le istruzioni per la compilazione sono le medesime che per le prestazioni sociosanitarie, vedi par. 1.2.). Nel prosieguo, pertanto, per prestazioni universitarie non si intendono quelle connesse ai dottorati di ricerca.

Per le regole particolari sulla compilazione del Modulo FC.1 prima sezione dello **studente** italiano **residente all'estero** si rinvia alle Istruzioni, parte 2, par. 3.1.

2.1 MODULO BASE MB.2 QUADRO C "PRESTAZIONI UNIVERSITARIE"

Il Quadro C deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui si intenda richiedere prestazioni per il diritto allo studio universitario. La compilazione di tale quadro deve avvenire per ogni studente universitario componente il nucleo familiare (dichiarato nel quadro A del modulo MB.1).

Esempio: se nel nucleo sono presenti due fratelli che intendono iscriversi ad un corso di laurea e richiedere entrambi l'ISEE universitario, per ciascuno di loro, si dovrà compilare un Quadro C, indicando in alto a destra il progressivo del Modulo MB.2 compilato.

2.1.1 Quadro C, prima sezione:

In tale sezione si identifica lo studente universitario, inserendo il Codice Fiscale del componente del nucleo per cui si intendono richiedere prestazioni per il diritto allo studio universitario (di seguito denominato "beneficiario").

2.1.2 Quadro C, seconda sezione: presenza dei genitori nel nucleo familiare

In tale sezione è necessario barrare la casella corrispondente alla situazione familiare del beneficiario, scegliendo fra una delle seguenti:

1. **"*i genitori dello studente universitario sono tutti presenti nel nucleo familiare di cui al quadro A* oppure *nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l'altro risulta separato legalmente e non convivente* "**: barrare la casella qualora tutti i genitori del beneficiario risultino tra le persone ricomprese nel nucleo familiare, come elencate nel Quadro A, oppure qualora nel nucleo familiare del beneficiario sia presente un solo genitore, mentre l'altro risulti separato legalmente con il primo e con lui non convivente. Ai fini della richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario per tale soggetto, non devono essere compilate ulteriori sezioni del Modulo MB.2;
2. ***"nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l'altro risulta non coniugato e non convivente"***: barrare la casella corrispondente a tale opzione qualora, dal Quadro A, risulti che nel nucleo familiare del beneficiario sia presente un solo genitore mentre l'altro risulta non coniugato con il primo e con lui non convivente. Ai fini della richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario per tale genitore non convivente e non coniugato con l'altro genitore, deve essere necessariamente compilato anche il quadro D;
3. ***"i genitori, coniugati tra loro o conviventi, non sono presenti nel nucleo di cui al quadro A"***: barrare la casella corrispondente a tale opzione qualora dal quadro A non risultino presenti nel nucleo familiare del beneficiario entrambi i genitori di tale soggetto, e tali genitori risultino essere coniugati fra loro o conviventi.

 > **Esempio** Gianluca è uno studente universitario "fuori sede", con residenza nella città in cui si trova l'ateneo universitario al quale è iscritto; la casella deve essere barrata se i suoi genitori, residenti in un'altra città, sono coniugati o conviventi

 In tal caso occorre verificare la condizione di "autonomia" o meno del beneficiario compilando la sezione successiva del Quadro C denominata "Autonomia dello studente ai fini delle prestazioni universitarie" (vedi di seguito);
4. ***"i genitori, non coniugati tra loro e non conviventi, non sono presenti nel nucleo di cui al quadro A"***: barrare la casella corrispondente a tale opzione qualora dal quadro A non risultino presenti nel nucleo familiare del beneficiario entrambi i genitori di tale soggetto, e tali genitori risultino essere non coniugati fra loro o non conviventi.
 In tal caso occorre verificare la condizione di "autonomia" del beneficiario compilando il campo del quadro C denominato "Autonomia dello studente ai fini delle prestazioni universitarie" e, laddove le condizioni di autonomia non siano verificate, compilare anche il quadro D.

 > **Esempio** Lucia è una studentessa universitaria, che ha la residenza in un appartamento condiviso con altri compagni di studi. I genitori di Lucia non sono coniugati tra loro e hanno diversa residenza. Se non sono verificate le condizioni di autonomia di Lucia (ad esempio, l'appartamento è di proprietà della mamma; quadro C), Lucia dovrà individuare un genitore di riferimento nel cui nucleo sarà attratta (Quadro C) e dovrà comunque compilare il Quadro D per indicare la situazione dell'altro genitore.

In caso di genitore vedovo va barrata la prima o la terza casella in base alla situazione che ricorre.

In caso di genitori entrambi deceduti va barrata la prima casella.

2.1.3 Quadro C, terza sezione: autonomia dello studente universitario

Ai fini dell'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, lo studente universitario è considerato autonomo se vengono barrate entrambe le caselle della seconda sezione del Quadro C e cioè se:

- ***"lo studente è residente fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della DSU, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima"***: prima di barrare la casella si deve pertanto verificare se la residenza dello studente è da almeno due anni diversa da quella dei suoi genitori (o più in generale della sua famiglia di origine) e comunque che tale residenza diversa non sia un immobile di proprietà di uno dei membri del nucleo familiare originario;
- **"*lo studente presenta una adeguata capacità di reddito"***: per valutare l'adeguata capacità di reddito, si deve fare riferimento alle disposizioni dell'università che disciplinano la richiesta della prestazione; al momento in cui si scrive la soglia è fissata in **9.000,00 euro annui**, fatta salva la **possibilità** per i soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio stabilire una **variazione massima** in aumento ovvero in riduzione pari al **5%** rispetto a tale valore di riferimento (art. 3 del DM n. 1320 del 17 dicembre 2021). Con l'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012, la soglia potrebbe eventualmente essere modificata.
 L'adeguata capacità di reddito deve essere riferita, in linea di principio, al singolo **studente universitario**. Se tuttavia questi è **coniugato** ovvero in regime di "**convivenza di fatto**" (art. 1, comma 36 della legge n. 76 del 2016) **registrata presso il Comune di residenza**, la predetta soglia per l'adeguatezza della capacità di reddito deve essere valutata tenendo conto anche dei redditi del coniuge ovvero del convivente di fatto dello studente universitario.

Se sono state barrate entrambe le caselle, lo studente è considerato autonomo e non è necessario compilare ulteriori sezioni del Modulo MB.2. Lo studente, invece, non è considerato autonomo al fine della richiesta di prestazioni del diritto allo studio universitario nel caso in cui nessuna delle suddette caselle venga barrata o ne venga barrata solo una. In tal caso, lo studente, pur non avendo incluso i genitori nel nucleo familiare indicato nel quadro A, è da considerarsi come parte del

nucleo familiare di essi; cioè è come se, ai fini delle prestazioni per il diritto allo studio universitario, venisse "attratto" nel nucleo della famiglia di origine.



Nota bene: lo studente **non è autonomo** qualora:

- pur non abitando con i genitori da almeno due anni dalla data di presentazione della DSU, risieda in un immobile di proprietà di un componente della famiglia di origine, ad es. del padre;
- pur risiedendo in alloggio non di proprietà di un membro della propria famiglia (es. vive in affitto presso abitazione di terzi), non dispone di adeguata capacità di reddito, oppure risiede in tale abitazione da meno di due anni dalla data di presentazione della DSU;
- dispone di adeguata capacità di reddito e risiede in un immobile di proprietà di un componente della famiglia di origine, ad es. del padre, oppure risiede fuori dalla casa di abitazione del nucleo da meno di due anni dalla data di presentazione della DSU.

Pertanto, se lo studente non è autonomo è necessario integrare le informazioni dello stesso con i dati del nucleo dei suoi genitori:

a) se i due **genitori sono coniugati o conviventi** tra loro (o in caso di genitore vedovo) si deve indicare nell'ultima riga del quadro C il codice fiscale di uno dei due genitori e gli estremi della DSU del genitore. Se non esiste la DSU dei genitori è necessario che venga presentata una DSU relativa al nucleo dei genitori, altrimenti l'"ISEE - Università" non potrà essere rilasciato;

b) se i due **genitori non sono coniugati tra loro né tra loro conviventi** si deve preliminarmente individuare uno dei due genitori come **genitore di riferimento** e riportare nell'ultima riga del Quadro C il relativo codice fiscale. Inoltre, deve indicare gli estremi della DSU di tale genitore. Se non esiste la DSU del genitore di riferimento è necessario che venga presentata una DSU da parte di tale genitore. Occorre inoltre compilare il Quadro D riportando i dati del genitore non indicato nell'ultima riga. Per la compilazione del Quadro D si vedano le istruzioni indicate nel paragrafo che segue.

3. PRESENZA NEL NUCLEO DI FIGLI I CUI GENITORI NON SIANO CONIUGATI FRA LORO NÉ CONVIVENTI

3.1. MODULO MB.2 QUADRO D "GENITORI NON CONIUGATI FRA LORO E CON DIVERSA RESIDENZA. PRESTAZIONI PER I FIGLI"

Il *quadro D* deve essere compilato esclusivamente in presenza di un genitore che abbia riconosciuto il beneficiario della prestazione come figlio e che sia non convivente e non coniugato con l'altro genitore, per la richiesta di prestazioni per il **diritto allo studio universitario** (es. agevolazioni tasse universitarie) e di prestazioni rivolte a **minorenni** (es. esenzione retta asilo nido o tariffa mensa scolastica).

Il quadro D non deve essere compilato in presenza di genitore separato legalmente con l'altro genitore in quanto la separazione non fa venir meno il rapporto di coniugio.

Nel caso in cui vi siano più figli beneficiari che abbiano **lo stesso genitore non convivente**, deve essere compilato un **unico Quadro D**.

Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano più figli beneficiari che **non hanno lo stesso genitore non convivente** devono essere compilati **più Quadri D**, ciascuno per ogni genitore non convivente.

Esempio: Stefania vive con i suoi due figli, Edoardo e Giovanna. Ha avuto il figlio Edoardo dalla relazione con Maurizio e la figlia Giovanna dalla relazione con Rosario. Stefania, non avendo più alcuna relazione con Maurizio e Rosario (non essendo cioè né coniugata né convivente con alcuno di essi) dovrà compilare due distinti Quadri D, uno riferito a Maurizio ed uno a Rosario, se intende richiedere prestazioni per entrambi i suoi figli.

3.1.1. Quadro D, prima sezione

In tale sezione devono essere indicati i dati anagrafici del genitore non convivente con il beneficiario della prestazione, che lo ha riconosciuto come figlio e che non è coniugato con l'altro genitore, specificando cognome, nome e codice fiscale. A seguire deve essere riportato il codice fiscale di tutti i figli del genitore non convivente facenti parte dello stesso nucleo del beneficiario delle prestazioni per minorenni o del beneficiario delle prestazioni per diritto allo studio universitario. Non devono essere indicati in questa sezione i figli già indicati nella prima riga del Quadro C (studente universitario).

3.1.2. Quadro D, seconda sezione

In tale sezione devono essere specificate le condizioni del genitore non convivente del beneficiario della prestazione. In particolare, deve essere barrata la casella qualora il genitore si trovi in una delle situazioni seguenti:

- è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio stabiliti dall'autorità giudiziaria
- il genitore è escluso dalla potestà sui figli o soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare
- è stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) la estraneità del genitore in termini di rapporti affettivi ed economici.

Tale casella deve essere barrata anche per il genitore non convivente del beneficiario della prestazione quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è intervenuto un provvedimento di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) contratto con l'altro genitore.

In tali casi, per il genitore non convivente **non** deve essere **calcolata alcuna componente aggiuntiva**. Nel caso in cui venga barrata tale casella, non deve essere compilata la sezione successiva (terza sezione) del Quadro D.

3.1.3. Quadro D, terza sezione

Se il genitore non convivente NON è in alcuna delle condizioni identificate nella sezione precedente, deve essere indicata la sua situazione tra le seguenti:

- il genitore non convivente è **coniugato con persona diversa dall'altro genitore e/o risulta avere figli con persona diversa dall'altro genitore**: qualora venga barrata tale casella, è necessario **calcolare una componente aggiuntiva** (vedi par. 4) per tale genitore che verrà sommata all'ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione ai soli fini dell'accesso alle prestazioni richieste (prestazioni per figli minorenni o prestazioni per il diritto allo studio universitario). Occorre distinguere due ipotesi:
 - **a)** il dichiarante indica gli estremi di una DSU in corso di validità, già presentata e inclusiva del genitore non convivente, dalla quale verranno estratti i dati per il calcolo della componente aggiuntiva;

 oppure
 - **b)** il dichiarante indica gli estremi del Foglio per la componente aggiuntiva (Foglio Componente comprensivo del Modulo FC.4 – Modulo Aggiuntivo) relativo alle componenti aggiuntive compilato dal genitore non convivente.



Nota bene: La mancanza dell'indicazione degli estremi della DSU o del Foglio componente aggiuntiva comporta l'impossibilità di calcolare l'ISEE per le prestazioni relative ai figli minorenni o agli studenti universitari con genitori non coniugati e non conviventi tra loro.

- il genitore non convivente **non si trova in alcuna delle situazioni precedenti**: qualora venga barrata tale casella, il genitore si considera facente parte del nucleo familiare del beneficiario della prestazione **ai soli fini dell'accesso alle prestazioni** per figli minorenni o prestazioni per il diritto allo studio universitario. Occorre distinguere due ipotesi:
 - **a)** il dichiarante può indicare gli estremi di una DSU in corso di validità, già presentata e inclusiva del genitore non convivente, dalla quale verranno estratti i dati personali, reddituali e patrimoniali necessari.
 - **b)** se il genitore non convivente non dispone di una DSU in corso di validità, deve compilare il Foglio Componente così come tutti gli altri membri del nucleo familiare indicati nel Quadro A (non deve compilare il Modulo FC.4 - Modulo aggiuntivo, relativo alla componente aggiuntiva).

4. COMPONENTE AGGIUNTIVA

4.1. MODULO FC.4 – MODULO AGGIUNTIVO QUADRO FC9 "CALCOLO DELLA COMPONENTE AGGIUNTIVA"

In alcuni casi particolari è previsto che l'ISEE venga integrato con una "componente aggiuntiva". Tale componente aggiuntiva è calcolata solo per determinate prestazioni (non fa parte cioè dell'ISEE standard) e richiede la compilazione di un modulo aggiuntivo da parte della persona interessata. In particolare:

1) nel caso di richiesta di prestazioni per figli minorenni o per il diritto allo studio universitario, la componente aggiuntiva è riferita al **genitore non convivente** e non coniugato con il genitore con il quale il beneficiario della prestazione convive.
 Per le cause di esclusione del calcolo della componente aggiuntiva vedi paragrafo 3.1.2
2) nel caso di richiesta di prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo (cioè ricovero in RSA, RSSA, case protette e simili) la componente aggiuntiva è riferita a ciascun **figlio non incluso nel nucleo del beneficiario.**

Esempio: quando si richiede un ricovero presso residenze sociosanitarie, la componente aggiuntiva viene richiesta al figlio non convivente del ricoverato.

Nel solo caso di prestazioni sociosanitarie residenziali, la **componente aggiuntiva** non viene calcolata per i figli non inclusi nel nucleo familiare quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

A. per tali figli o per un componente del loro nucleo familiare sia stata accertata la condizione di disabilità media, grave o di non autosufficienza
B. sia stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) l'estraneità di tali figli in termini di rapporti affettivi ed economici rispetto al beneficiario della prestazione.

La persona a cui si riferisce la componente aggiuntiva (genitore non convivente o figlio non incluso nel nucleo) non deve necessariamente compilare il Foglio Componente comprensivo del Modulo FC.4, di seguito illustrato. Infatti, se possiede già una DSU in corso di validità, possono essere indicati (nel quadro D del Modulo MB.2 nel caso di genitore non convivente

o nel quadro E del Modulo MB.3 nel caso di figlio non incluso nel nucleo) gli estremi di tale DSU dalla quale verranno estratti i dati per il calcolo della componente aggiuntiva. È necessario che tale DSU sia riferita ad un nucleo ordinario, poiché il calcolo della componente aggiuntiva può risultare più vantaggioso rispetto al calcolo della stessa con nucleo ristretto.

Nota bene: La compilazione del Modulo FC.4 – Modulo aggiuntivo è a cura della persona a cui si riferisce la componente aggiuntiva, che sottoscriverà la dichiarazione nello spazio destinato alla sottoscrizione della DSU.

4.1.1.Quadro FC9, prima sezione: beneficiario della prestazione per cui si calcola la componente aggiuntiva

Occorre indicare il **beneficiario** della prestazione per la quale è richiesto il calcolo della "componente aggiuntiva" (se i beneficiari sono più di uno è sufficiente indicarne uno).

Esempio: in caso di prestazione per minorenni o studenti universitari, in questa sezione, il genitore non convivente deve indicare il figlio; invece, in caso di ricovero presso RSA o altra residenza sociosanitaria, il figlio non incluso nel nucleo del genitore deve indicare il genitore ricoverato.

Occorre inserire il Codice fiscale del beneficiario nel primo campo ed inoltre, nei casi in cui sia già stata presentata una DSU per la richiesta di calcolo dell'ISEE per il nucleo familiare del beneficiario, è necessario indicare anche gli estremi di tale DSU, inserendo nel secondo campo il numero di protocollo della stessa.

4.1.2. Quadro FC9, seconda sezione: nucleo familiare di chi calcola la componente aggiuntiva

Nota bene: Il nucleo familiare di cui si raccolgono le informazioni in tale sezione è quello della persona a cui si riferisce la componente aggiuntiva e non quello del beneficiario della prestazione. Le informazioni tengono conto dei carichi familiari e di altre situazioni utili ad ottenere un calcolo più vantaggioso della componente aggiuntiva

Esempio: in caso di prestazione per minorenni o studenti universitari, il genitore non convivente deve qui indicare le informazioni sul **proprio** nucleo familiare e non sul figlio non convivente; allo stesso modo, in caso di ricovero presso RSA o altra residenza sociosanitaria, il figlio non convivente deve qui indicare le informazioni sul **proprio** nucleo familiare e non quelle sul genitore ricoverato.

È necessario indicare il **numero dei componenti** del nucleo familiare della persona a cui si riferisce la componente aggiuntiva, che quindi può essere:

- il nucleo del **genitore** non convivente con il beneficiario
- il nucleo del **figlio** non compreso nel nucleo del beneficiario

Per le regole sulla composizione del nucleo familiare si rinvia alle Istruzioni, parte 2, paragrafi da 1.1.1 a 1.1.11 del MB.1. Il nucleo familiare è comunque quello alla data di presentazione della DSU.

4.1.2 Quadro FC9, sezione II: Nucleo familiare di chi calcola la componente aggiuntiva

Prima parte: nuclei familiari con figli minorenni

Deve essere compilata solo nel caso in cui siano presenti minorenni tra i componenti del nucleo familiare della persona a cui si riferisce la componente aggiuntiva; in tal caso si deve barrare una delle seguenti caselle:

- nel nucleo familiare, in presenza di figli minorenni, entrambi i genitori, o l'unico genitore presente, hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati (es. nel 2025 l'anno di riferimento è il 2023). Si precisa che si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi rispettivamente degli articoli 49, comma 1, 50 comma 1, lett. a), c-bis, g) e l), 53, commi 1 e 2, lettera c), e 55 del Tuir approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 e successive modifiche.
- il nucleo familiare è composto esclusivamente da genitore solo con i suoi figli minorenni (nel caso di genitori non conviventi e non coniugati tra loro, vedi Istruzioni, parte 2, par. 1.2)
- nel nucleo familiare è presente almeno un minorenne di età inferiore a tre anni compiuti.

Seconda parte: nuclei familiari con almeno tre figli

per le istruzioni sulla compilazione si rinvia alle Istruzioni, parte 2, paragrafo 1.3.

Terza parte: nuclei familiari con persone ricoverate o in convivenza anagrafica

deve essere compilata solo nel caso venga soddisfatta almeno una delle condizioni di seguito elencate:

- **appartenenza al nucleo** del soggetto per cui si calcola la componente aggiuntiva di un soggetto **beneficiario di prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo** (ad esempio, il ricovero presso RSSA, RSA, residenze protette, ecc.).

Nota bene: tale casistica è applicabile solo ai genitori non conviventi poiché per i figli non inclusi nel nucleo del beneficiario di prestazioni residenziali la presenza di soggetti disabili/non autosufficienti nel nucleo esclude il calcolo della componente aggiuntiva (come illustrato al par. 1.3).

- **appartenenza al nucleo** del soggetto per cui si calcola la componente aggiuntiva di un **componente in convivenza anagrafica** (persone coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena, e simili) **che non faccia nucleo a sé** (v. Istruzioni, parte 2, par. 1.1.9).

Barrare la casella corrispondente alla situazione che ricorre ed indicare, se sono più di uno, il numero dei componenti per cui ricorrono tali condizioni.

Quarta parte: nuclei familiari con persone con disabilità e/o non autosufficienti
occorre specificare la situazione che ricorre con riferimento ai componenti il nucleo della persona a cui si riferisce la componente aggiuntiva:

- disabilità media
- disabilità grave
- non autosufficienza.

Per l'individuazione della casella da barrare occorre utilizzare la classificazione illustrata nella tabella "Classificazione delle disabilità" riportata successivamente al Quadro FC7.
Indicare il numero dei componenti che si trovano nelle situazioni suddette

Nota bene: tale casistica è applicabile solo ai genitori non conviventi poiché per i figli non inclusi nel nucleo del beneficiario di prestazioni residenziali, la presenza di soggetti disabili/non autosufficienti nel nucleo esclude il calcolo della componente aggiuntiva (come illustrato al par. 1.3).

Quinta parte: casa di abitazione
La casa di abitazione è quella del nucleo del soggetto a cui si riferisce la componente aggiuntiva. Per le istruzioni sulla casa di abitazione si rinvia alle Istruzioni parte 2, par. 2 e, parte 3, al par. 1.2.2.

5. ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E ASSENZA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA O SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI

Se nell'anno di riferimento della DSU uno o più componenti del nucleo familiare era esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e privo della Certificazione Unica ovvero era in una situazione di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, in relazione a ciascuno di essi, dovranno essere autodichiarate tutte le tipologie di reddito possedute compilando, a completamento del Modulo FC.1, la sola sezione II del Modulo integrativo (Modulo FC.3 vedi Istruzioni parte 4).

Non occorre compilare la predetta sezione II del Modulo integrativo (Modulo FC.3) (v. Istruzioni, parte 4, par. 1.2.1), né barrare la casella "soggetto esonerato" nei seguenti casi:

- componente del nucleo familiare che ha presentato la dichiarazione dei redditi pur trovandosi in uno dei casi di esonero;
- componente del nucleo familiare che ha percepito solo redditi di lavoro dipendente e pensione corrisposti da un unico sostituto d'imposta o, se corrisposti da più sostituti, a condizione che l'ultimo sostituto abbia effettuato il conguaglio e in entrambi i casi sia stata rilasciata la Certificazione Unica.

Non barrando la casella "soggetto esonerato", la sezione II e/o la sezione III vengono compilate in via automatica con i dati provenienti dagli archivi dell'Agenzia delle entrate.

Nota bene: Gli importi devono essere arrotondati all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.
Esempio: 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65.

PARTE 4 – MODULO INTEGRATIVO

1. MODULO FC.3 (Modulo Integrativo) QUADRO FC8 REDDITI, TRATTAMENTI E SPESE

Le informazioni richieste nel Modulo FC.3, **"Modulo integrativo"** sono generalmente fornite dall'Agenzia delle entrate o dall'INPS attingendole dai propri archivi.
In alcuni casi particolari, di seguito indicati, è prevista la compilazione di tale Modulo, costituito da un unico **Quadro FC8**, per autodichiarare i dati in esso contenuti:

1) Nel caso in cui il dichiarante, dopo aver visionato l'attestazione ISEE, rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS (relativamente ai dati non autodichiarati quali redditi, trattamenti, spese) può compilare il Modulo integrativo per chiederne la **rettifica**, autodichiarando le componenti per cui ha rilevato tali inesattezze.
 Analogamente, anche il componente del nucleo che, ritenendo inesatti i propri dati, intende chiedere la loro rettifica, può a tal fine compilare il Modulo integrativo.
 In entrambi i casi, a seguito della presentazione del Modulo integrativo, la nuova attestazione rilasciata riporterà anche i dati acquisiti dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS per cui il dichiarante ha rilevato inesattezze.

 Nota bene: Sui dati autodichiarati in rettifica di quelli forniti dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS vengono effettuati controlli puntuali e sono previste sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci.

2) Nel caso eccezionale in cui, trascorsi 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione di una DSU, non si sia ricevuta da parte dell'INPS l'attestazione riportante l'ISEE, il dichiarante può **integrare** la precedente DSU per i dati non autodichiarati sopra indicati. In tal caso, è rilasciata un'attestazione provvisoria dell'ISEE valida fino al momento del rilascio dell'attestazione precedentemente richiesta.

 Nota bene: l'integrazione e/o rettifica può avere ad oggetto solo **dati non autodichiarati,** ma rilevati direttamente dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS, che si intendano integrare e/o rettificare.

In entrambi i casi (rettifica e integrazione) occorre compilare interamente il Quadro FC8 **sezioni I, II e III.**

Nota bene: la **sezione II** del Quadro FC8 deve essere compilata a completamento del Modulo FC.1 anche nel caso di **esonero** dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e assenza della Certificazione Unica o di **sospensione degli adempimenti tributari.** Per le disposizioni di dettaglio si rinvia alle Istruzioni, parte 3 paragrafo 5.

1.1. Quadro FC8, prima sezione: dati identificativi

Tale sezione deve essere compilata **solo** in caso di integrazione e/o rettifica che può essere fatta sia dal **dichiarante** che ha originariamente sottoscritto la DSU sia dal **componente del nucleo** che, ritenendo inesatti i propri dati, intende richiederne l'integrazione e/o la rettifica.
Occorre indicare i dati identificativi del dichiarante o del componente del nucleo di cui si intende integrare o rettificare una precedente DSU specificandone le generalità: cognome, nome, codice fiscale, data di nascita, comune o stato estero di nascita, sesso.
Occorre poi riportare gli estremi della DSU già presentata che si intende rettificare/integrare inserendo: il codice fiscale del dichiarante della precedente DSU, la data di presentazione della DSU ed il numero di protocollo.

1.2. Quadro FC8, seconda sezione: redditi ordinariamente dichiarati all'Agenzia delle entrate

Nota bene: Gli importi del Modulo integrativo devono essere arrotondati all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. Esempio: 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65.

Tale sezione deve essere compilata:

1) se nell'anno di riferimento della DSU uno o più componenti del nucleo familiare era **esonerato** dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e privo della Certificazione Unica ovvero era in una situazione di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali (v. Istruzioni, parte 3, par. 5) e pertanto non ha presentato una dichiarazione dei redditi, in relazione ad essi dovranno essere autodichiarate tutte le tipologie di reddito possedute, compilando la presente sezione del Quadro FC8 nonché il Quadro FC4;
2) per **rilevare le inesattezze** di dati di una DSU già presentata con riferimento a dati reddituali derivanti dagli archivi dell'Agenzia delle entrate;
3) per **integrare** una precedente DSU con i redditi ordinariamente dichiarati dall'Agenzia delle entrate poiché sono trascorsi 15 giorni dalla presentazione della DSU e non sia stata ricevuta l'attestazione ISEE.

Con esclusione delle ipotesi suddette la sezione è compilata in via automatica con i dati provenienti dagli archivi di Agenzia delle entrate e viene rilasciata in sede di restituzione dell'attestazione.

1.2.1 Soggetto esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e privo della Certificazione Unica / in una situazione di sospensione degli adempimenti tributari

Barrare la casella se nell'anno di riferimento della DSU uno o più componenti del nucleo familiare era **esonerato** dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e privo della Certificazione Unica ovvero era in una situazione di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali (v. Istruzioni, parte 3, par. 5).

Nota bene: la casella non deve essere barrata se nell'anno di riferimento della DSU ricorre una delle seguenti ipotesi:

- componente del nucleo familiare che ha presentato la dichiarazione dei redditi pur trovandosi in uno dei casi di esonero;
- componente del nucleo familiare che ha percepito solo redditi di lavoro dipendente e pensione corrisposti da un unico sostituto d'imposta o, se corrisposti da più sostituti, a condizione che l'ultimo sostituto abbia effettuato il conguaglio e in entrambi i casi sia stata rilasciata la Certificazione Unica.

1.2.2 Reddito complessivo ai fini IRPEF

In questo campo occorre indicare il reddito complessivo del soggetto appartenente al nucleo, determinato secondo le ordinarie regole previste ai fini IRPEF.
L'importo del reddito da lavoro dipendente/assimilato o da pensione che concorre a determinare il **reddito complessivo** ai fini IRPEF, va rilevato dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro o ente previdenziale (ad esempio, nella CU 2024 – Certificazione lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale, occorre sommare l'importo indicato nei campi 1, 2, 3, 4 e 5 oppure, nella CU 2024 - Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, si deve far riferimento all'importo del campo 8 ad esclusione del caso in cui nel punto 1 della certificazione siano indicati i codici G, H, I, J, V, V2 e K).

Nota bene: Benché già compresi nel reddito complessivo ai fini IRPEF, il cittadino deve comunque indicare in maniera distinta:

- L'importo del reddito da lavoro dipendente e assimilati;
- L'importo del reddito da pensione;
- L'importo del reddito agrario, se il soggetto svolge attività agricola, anche in forma associata, per la quale sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA (il valore della produzione ai fini IRAP deve essere indicato nel relativo campo del quadro FC4 "Proventi agrari ai fini IRAP").
- Il reddito agrario deve essere determinato secondo le ordinarie regole previste ai fini Irpef, pertanto:
 - Se il contribuente svolge attività agricola in forma individuale ed è un soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione IVA, occorre seguire le regole descritte nel modello Redditi PF 2024 fascicolo 1 relativamente al quadro RA;
 - Se il contribuente svolge attività agricola in forma associata, mediante una partecipazione in una società semplice, il reddito agrario da indicare nella presente sezione integrativa è quello imputato dalla società semplice che svolge l'attività agricola, esposto nella dichiarazione Redditi PF 2024 fascicolo 2, quadro RH, righi da RH1 a RH4 col. 4 (i redditi imputati dalle società semplici sono evidenziati dalla presenza del codice 4 in colonna 2);
 - In presenza di entrambe le situazioni descritte, occorre riportare la somma dei relativi importi.

1.2.3 Redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta (casi particolari)

In questo campo devono essere indicati i redditi, determinati secondo le ordinarie regole previste ai fini IRPEF, per i quali si è fruito dei seguenti regimi agevolati:

- Regime di vantaggio previsto per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nonché Regime forfettario per imprenditori individuale e lavoratori autonomi.
 Per la determinazione di tali tipologie reddituali occorre seguire le regole descritte nel Modello Redditi Persone Fisiche - fascicolo 3, relativamente al quadro LM.
 Nel caso in cui il soggetto sia imprenditore di impresa familiare va indicato il reddito al netto delle quote imputate ai collaboratori, mentre se il soggetto è un collaboratore dell'impresa familiare va indicata la quota imputatagli dall'imprenditore (rilevabile nel modello Redditi PF 2024 fascicolo 3 dell'impresa familiare);
- Regime della "cedolare secca" per i redditi derivanti da canoni di locazione di immobili:

Tale è il reddito, derivante da canoni di locazione su unità immobiliari locate ad uso abitativo, assoggettato al regime della cedolare secca sugli affitti a seguito di opzione del contribuente.
Se il contribuente non ha optato per tale regime sostitutivo, l'importo dei suddetti canoni di locazione non deve essere indicato.

Nel caso di contemporanea presenza delle situazioni sopra descritte, in questo campo occorre indicare la somma dei relativi importi.

1.3. Quadro FC8, terza sezione: trattamenti erogati dall'INPS e spese

Compilare solo nel caso di rettifica e/o integrazione dei dati rilevati presso Agenzia delle entrate e/o INPS.
Occorre indicare:

1. I trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall'INPS non soggetti all'IRPEF (ad esempio l'assegno unico e universale) con l'esclusione dei trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità (ad esempio le indennità di accompagnamento, le pensioni di inabilità, le indennità di frequenza, le indennità relative alla cecità e sordità ecc.). Tali trattamenti sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (ad esempio nel 2025 indicare i trattamenti percepiti nel 2023).
2. Le seguenti spese dichiarate all'Agenzia delle entrate nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU (nel 2025 indicare le spese dichiarate nel 2024 e quindi sostenute nel 2023):
 - Spese per le quali spetta la detrazione di imposta:
 - Spese sanitarie per disabili;
 - Spese per l'acquisto di cani guida;
 - Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi.
 - Spese per le quali spetta la deduzione dal reddito complessivo, quali le spese mediche e di assistenza specifica per disabili.

Il quadro FC8 deve essere sottoscritto solo nei casi di integrazione e rettifica. In caso di rettifica dei dati, indicare l'eventuale documentazione allegata (es. copia della dichiarazione dei redditi).

Se non ricorrono i casi di rettifica e/o integrazione la sezione in esame è compilata in via automatica con i dati provenienti dagli archivi di Agenzia delle entrate e/o dell'INPS e viene rilasciata in sede di restituzione dell'attestazione.

PARTE 5 – DSU ISEE CORRENTE

MODELLO SOSTITUTIVO (MODELLO MS) – DSU ISEE CORRENTE

Ordinariamente l'ISEE fa riferimento ai redditi e ai patrimoni del secondo anno solare precedente la DSU. In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito o del patrimonio ovvero a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro l'interruzione di un trattamento previdenziale, assistenziale e indennitario), tali redditi e patrimoni non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare.

Nelle ipotesi di una variazione della situazione lavorativa o di una interruzione dei trattamenti di uno dei componenti ovvero di una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente viene data pertanto la possibilità di calcolare un **ISEE corrente.** Tale indicatore si basa sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di componente per il quale si è verificata un'interruzione dei trattamenti non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF ovvero di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa).

Novità: Anche nell'ipotesi di una riduzione del patrimonio complessivo del nucleo familiare superiore al 20% rispetto alla situazione patrimoniale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente viene data la possibilità, **a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno**, di calcolare un **ISEE corrente** sulla base dei patrimoni posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU.

Prima di chiedere il calcolo dell'ISEE corrente deve essere già stata presentata una DSU e ricevuta l'attestazione con l'indicazione dell'indicatore della situazione reddituale e patrimoniale, per permettere la sostituzione dei redditi, dei trattamenti e dei patrimoni, indicati nel Quadro S3 (vedi par. 3) e nel Quadro S5 (vedi par. 5), a quelli di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.

In sintesi, l'**ISEE corrente** consente di aggiornare i dati reddituali e patrimoniali di una DSU già presentata, a causa di una modifica della situazione come indicata nel paragrafo 2.
Per poter richiedere l'ISEE Corrente è necessario il **possesso** di un **ISEE** in corso di validità nonché **alternativamente**:

- una **variazione della situazione lavorativa** ovvero un'**interruzione dei trattamenti** previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo per uno o più componenti il nucleo come indicata nel paragrafo 2.
 Tali variazioni devono essersi verificate **posteriormente al 1° gennaio dell'anno di riferimento dei redditi** dell'ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con ISEE corrente (ad esempio per le DSU presentate nel 2025 la variazione deve essere intervenuta dopo il 1° gennaio 2023)
- una **variazione della situazione reddituale** complessiva del nucleo superiore al **25%** rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente
- una **variazione della situazione patrimoniale** complessiva del nucleo superiore al **20%** rispetto alla situazione patrimoniale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente. Tale variazione può essere fatta valere **a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno** e può anche essere **cumulata** con le variazioni di cui al primo o al secondo punto.

La DSU **(Modulo MS)** per il calcolo dell'ISEE corrente può essere presentata dal dichiarante della DSU in corso di validità che si richiede di aggiornare o dal componente del nucleo per il quale è intervenuta una variazione come indicata nel paragrafo 2.

Laddove, dopo la presentazione di un ISEE corrente per aggiornare la parte patrimoniale, venga presentato un ISEE corrente per aggiornare la parte reddituale, in quest'ultimo deve essere aggiornata anche la parte patrimoniale. Allo stesso modo laddove, dopo la presentazione di un ISEE corrente per aggiornare la parte reddituale, venga presentato un ISEE corrente per aggiornare la parte patrimoniale, in quest'ultimo deve essere aggiornata anche la parte reddituale.

Nel caso in cui siano aggiornati solo i redditi l'ISEE corrente ha validità di **sei mesi** dal momento della presentazione della DSU (Modulo MS), a meno di **variazioni** nella **situazione occupazionale** o nella **fruizione** dei **trattamenti**, nel qual caso l'ISEE corrente deve essere **aggiornato** entro **due mesi** dalla variazione.

Nell'ipotesi in cui siano **aggiornati solo i patrimoni** ovvero i **patrimoni e** i **redditi** l'ISEE corrente ha validità fino al **31 dicembre** dell'anno di presentazione della DSU (Modulo MS). Se durante il periodo di validità dell'ISEE corrente, nel quale sia stata aggiornata anche o solo la componente reddituale, intervengano **variazioni** nella **situazione occupazionale** o nella **fruizione** dei **trattamenti**, l'ISEE corrente deve essere **aggiornato** entro **due mesi** dalla variazione.

1. MODELLO MS QUADRO S1 "RICHIESTA DI ISEE CORRENTE"

Occorre indicare il codice fiscale del dichiarante della dichiarazione già presentata e gli estremi di quest'ultima.

2. MODELLO MS QUADRO S2 "VARIAZIONI RILEVANTI AI FINI DELLA RICHIESTA DI ISEE CORRENTE"

Occorre indicare nella prima, seconda e terza colonna della tabella rispettivamente il cognome, il nome, il codice fiscale dei componenti per i quali è intervenuta una variazione della situazione (solo nel caso di variazione di cui alla lettera d), occorre indicare tutti i componenti, anche quelli per i quali non sia intervenuta una variazione, del nucleo familiare autodichiarato nella DSU già presentata). Le **variazioni** che vengono considerate ai fini della richiesta e/o aggiornamento dell'ISEE corrente riguardano le categorie di seguito indicate:

a) Lavoro a tempo indeterminato e/o trattamenti esenti:
– è possibile richiedere l'ISEE corrente nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
– è necessario aggiornare l'ISEE corrente nel caso di componente che abbia trovato occupazione, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore dipendente a tempo indeterminato;
– è possibile richiedere l'ISEE corrente nel caso di componente per il quale si è verificata un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF;
– è necessario aggiornare l'ISEE corrente nel caso di componente per il quale è iniziata, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, la fruizione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF;

b) Lavoro a tempo determinato o autonomo:
– è possibile richiedere l'ISEE corrente nel caso di lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili, che risulti non occupato alla data di presentazione della DSU, essendosi concluso il rapporto di lavoro, e che possa dimostrare di essere stato occupato nelle forme di cui al presente punto per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
– è necessario aggiornare l'ISEE corrente nel caso di componente che abbia trovato occupazione, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili;
– è possibile richiedere l'ISEE corrente nel caso di lavoratore autonomo, non occupato alla data di presentazione della DSU, che abbia cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi;
– è necessario aggiornare l'ISEE corrente nel caso di componente che abbia iniziato una propria attività, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore autonomo;

c) Rilevanti variazioni del reddito complessivo:
è possibile richiedere l'ISEE corrente in caso di variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente;

d) Rilevanti variazioni del patrimonio complessivo (tale ipotesi può essere fatta valere a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno):
è possibile richiedere l'ISEE corrente in caso di variazione della situazione patrimoniale complessiva del nucleo familiare superiore del 20% rispetto alla situazione patrimoniale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.

Nella quarta colonna e nella quinta colonna devono essere riportati il tipo e la data della variazione di cui alle lettere a) o b).

Nota bene: la variazione di cui alle lettere a), b) c) e d) deve riguardare i componenti inclusi nel Quadro A della DSU già presentata ed anche il genitore non coniugato e non convivente attratto nel nucleo del figlio minorenne o studente universitario (in quanto tale genitore si considera facente parte del nucleo familiare del beneficiario della prestazione ai soli fini dell'accesso alle prestazioni per figli minorenni o prestazioni per il diritto allo studio universitario; rinvio Istruzioni, parte 3, par. 3.1.3)

Nota bene: Qualora ricorra la fattispecie di cui alla lettera c), relativa alla variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25%, non possono essere indicate da altri componenti del nucleo le variazioni di tipo a) e b) anche se soddisfatte dagli interessati.

La variazione d) può essere indicata:

- anche se non sono state indicate variazioni di tipo a), b) e c);
- nel caso in cui siano indicate tutte variazioni di tipo a) e b);
- nel caso in cui siano indicate tutte variazioni di tipo c).

3. MODELLO MS QUADRO S3 "SITUAZIONE REDDITUALE CORRENTE"

I redditi ed i trattamenti, che in presenza delle altre condizioni previste, possono essere aggiornati sono i seguenti:

- **redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati** (LD) conseguiti nei **12 mesi** precedenti a quello della richiesta della prestazione;
- **redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo** (LA), svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei **12 mesi** precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo dell'esercizio dell'attività;
- **trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito**, (TR) a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nei redditi da lavoro dipendente, pensione o assimilati (LD) percepiti nei **12 mesi**

precedenti a quello della richiesta della prestazione. Non devono essere indicati i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità.

Solo nel caso di componente per il quale si è verificata un'**interruzione dei trattamenti** ovvero di **lavoratore dipendente a tempo indeterminato** per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa è possibile indicare in **alternativa** i redditi ed i trattamenti percepiti negli ultimi **2 mesi**. In tal caso i redditi ed i trattamenti saranno moltiplicati per 6.



Nota bene: Gli importi devono essere arrotondati all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.
Esempio: 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65.

4. MODELLO MS QUADRO S4 "DOCUMENTAZIONE ALLEGATA"

Occorre indicare il codice fiscale del componente il nucleo per il quale è intervenuta una variazione di cui alle lettere a), b) o c) riportata al paragrafo 2, la documentazione e la certificazione allegata attestante la variazione stessa (ad esempio lettera di licenziamento, cessazione partita IVA ecc.) e le componenti reddituali aggiornate (ad esempio busta paga ecc.).

5. MODELLO MS QUADRO S5 "SITUAZIONE PATRIMONIALE CORRENTE"

Nel caso in cui sia stata indicata nel Quadro S2 una variazione di cui alla lettera d), occorre indicare per ciascun componente il codice fiscale e il patrimonio posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, secondo le regole previste per le componenti patrimoniali (rinvio Istruzioni, parte 2, par. 4 e 5).



Nota bene: Nel caso in cui sia stata indicata nel Quadro S2 una variazione di cui alla lettera d) occorre compilare un Quadro S5 per ciascun componente.